



COMMISSIONE EUROPEA

Fondi strutturali e di investimento europei

Linee guida per gli Stati membri
sulla relazione annuale di controllo e sul parere di
audit che le autorità di audit sono tenute a
comunicare

e

sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di
audit al fine di determinare e comunicare tassi di
errore totale residuo affidabili

(Periodo di programmazione 2014-2020)

Revisione 2018

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: *il presente documento è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità al vigente diritto dell'Unione, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei [tranne il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'UE in quest'ambito. L'obiettivo del presente documento è di offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche. Le presenti linee guida lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, nonché le decisioni della Commissione.*

INDICE

Indice.....	2
Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni	5
Glossario.....	6
I. Contesto.....	7
1. Quadro giuridico	7
2. Scopo delle linee guida	8
3. Calendario del lavoro di audit.....	9
II. Orientamenti sulla relazione annuale di controllo	10
1. Introduzione	10
2. Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo	11
3. Modifiche della strategia di audit	12
4. Audit dei sistemi	12
5. Audit delle operazioni	15
6. Audit dei conti	23
7. Coordinamento tra gli organismi di audit e il lavoro di supervisione dell'autorità di audit.....	25
8. Altre informazioni	26
9. Livello complessivo di affidabilità	28
III. Linee guida sul parere di audit che l'AA deve presentare annualmente per ciascun programma.....	30
1. Parere di audit	30
2. Tipi di parere di audit	34
3. Programmi plurifondo, sistemi comuni e pareri di audit diversi per programma.....	38
4. Pareri di audit inadeguati.....	39
IV. Trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di determinare e comunicare tassi di errore totale residuo affidabili nelle relazioni annuali di controllo	40
1. Valutazione degli errori	40
1.1 Panoramica dei tipi di errore	40
1.2 Errori casuali	41
1.3 Errori sistemici	41

1.4	Errore anomalo	42
1.5	Errori noti	43
2.	Tasso di errore totale (TET)	44
2.1	Calcolo del TET	44
2.2	Casi particolari	44
2.2.1	Errori già rilevati dall'AG, dall'OI o dall'AC nelle spese soggette a audit delle operazioni .	44
2.2.1.1	Irregolarità già individuate e trattate dall'AG, dall'OI o dall'AC, ma non ancora rettificate prima che l'AA selezioni il campione	44
2.2.1.2	Irregolarità rilevate ma non adeguatamente rettificate prima che l'AA selezioni il campione	45
2.2.1.3	Irregolarità relative alle spese rettificate dopo che l'AA ha selezionato il campione	45
2.2.2	Importi irregolari inferiori a 250 EUR.....	46
2.2.3	Una spesa "cuscinetto" a livello di progetto	46
2.2.4	Compensazione tra errori di sovrastima ed errori di sottostima	46
2.2.5	Come tener conto delle frodi e dei sospetti di frode nel tasso di errore?.....	46
2.2.5.1	Frode	46
2.2.5.2	Sospetta frode	47
2.2.6	Nel tasso di errore dovrebbero essere inclusi i casi di fallimento o di insolvenza?.....	47
2.2.7	Come dovrebbe procedere l'AA in caso di perdita o danneggiamento della documentazione giustificativa delle operazioni incluse nel campione dovuti a cause di "forza maggiore" (ad esempio calamità naturali)?.....	49
3.	Misure correttive	50
3.1	Concetto di errore rettificato per determinare il TETR e il parere di audit	50
3.2	Rettifica di errori sistemici	51
3.3	Rettifica di errori in caso di applicazione del sottocampionamento	52
4.	Tasso di errore totale residuo (TETR)	53
5.	Calcolo del TET/TETR e importi per cui è in corso una valutazione della legittimità e regolarità delle spese sottostanti (articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC).....	56
Allegato 1 - Sezione 10.1 "Risultati degli audit dei sistemi" del modello per la relazione annuale di controllo		60

Allegato 2 - Sezione 10.2 "Risultati degli audit delle operazioni" del modello per la relazione annuale di controllo	61
Allegato 3 – Diagramma del tasso di errore totale e del tasso di errore totale residuo	62
Allegato 4 – Esempi di calcolo del TETR.....	63
Allegato 5 – Tipologia di constatazioni relative al progetto	63

ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

AA	Autorità di audit
AC	Autorità di certificazione
AG	Autorità di gestione
BEI	Banca europea per gli investimenti
CCI	Code Commun d'Identification (numero di riferimento di ciascun programma, attribuito dalla Commissione)
CTE	Cooperazione territoriale europea (a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013)
ECA	Corte dei conti europea
Fondi SIE	L'acronimo SIE si riferisce a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. Le presenti linee guida si applicano a tutti i fondi SIE, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L/R	Legittimità e regolarità
OI	Organismo intermedio
Organismo di audit	Organismo che svolge le attività di audit rientranti nel mandato dell'AA, come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, dell'RDC
RAC	Relazione annuale di controllo
RD	Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹
RDC	Regolamento sulle disposizioni comuni [regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013] ² , modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
RdE	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015 ³ , modificato dal regolamento (UE) 2018/277
SF	Strumenti finanziari
SiGeCo	Sistema di gestione e di controllo
TET	Tasso di errore totale
TETR	Tasso di errore totale residuo

¹ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2014/480/2015-05-11?locale=it.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1553700353410&uri=CELEX:02013R1303-20181117>.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1553699833315&uri=CELEX:02015R0207-20180225>.

GLOSSARIO

Termine	Definizione
Errore	Ai fini delle presenti linee guida, un errore/un'inesattezza è una sovrastima quantificabile delle spese dichiarate alla Commissione a causa di un'irregolarità.
Errore anomalo	Un errore che oggettivamente non è rappresentativo della popolazione.
Errore casuale	Gli errori non ritenuti sistemici, noti o anomali sono classificati come errori casuali. Tale concetto presuppone la probabilità che gli errori casuali rilevati nel campione sottoposto a audit siano presenti anche nella popolazione non sottoposta a audit.
Errore noto	Un errore noto è un errore rilevato al di fuori del campione sottoposto a audit.
Errore sistemico	Gli errori sistemici sono errori riscontrati all'interno del campione sottoposto a audit, che hanno un impatto nella popolazione non sottoposta a audit e che si verificano in circostanze ben definite e analoghe tra loro. Tali errori hanno generalmente una caratteristica comune, ad esempio il tipo di operazione, il luogo o il periodo in cui si verificano. Sono in generale connessi a procedure di controllo inefficaci nell'ambito dei sistemi di gestione e di controllo (o di una parte di essi).
Inesattezza	Stesso significato di errore.
Irregolarità	Definita all'articolo 2, paragrafo 36, dell'RDC, indicata anche come errore o inesattezza nel presente documento.
Pacchetto di affidabilità	Il "pacchetto di affidabilità" che le autorità degli Stati membri sono tenute a presentare ogni anno entro il 15 febbraio (oppure il 1° marzo in casi eccezionali concordati dalla Commissione) comprende: i conti elaborati dall'autorità di certificazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati redatti dall'autorità di gestione, il parere di audit annuale e la relazione di controllo presentati dall'autorità di audit.
Popolazione	La serie di dati positivi nella popolazione delle spese

Termine	Definizione
	dichiarate alla Commissione nel corso del periodo contabile (tramite domande di pagamento intermedio) da cui viene selezionato il campione (ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013) e in base al quale il revisore trae le proprie conclusioni (parere di audit).
Procedura in contraddittorio	Procedura in base alla quale le relazioni di audit (progetti di relazioni) sono inviate al soggetto sottoposto a audit con richiesta di risposta od osservazioni scritte sui fatti descritti nella relazione entro un dato termine, al fine di chiarire/concordare in merito a tali fatti.
Spese del periodo contabile N	Spese dichiarate alla Commissione, in base alle quali viene selezionato il campione di operazioni.
Tasso di errore totale (TET)	Il tasso di errore totale corrisponde alla somma dei seguenti errori: errori casuali estrapolati (compresi gli errori determinati negli strati esaustivi), errori sistemici delimitati ed errori anomali non rettificati. L'AA dovrebbe confrontare il tasso di errore totale con la soglia di rilevanza e combinare tale valutazione con i risultati degli audit dei sistemi per trarre conclusioni sul corretto funzionamento del SiGeCo.
Tasso di errore totale residuo (TETR)	Il tasso di errore totale residuo (TETR) equivale al tasso di errore totale (TET) al netto delle rettifiche finanziarie applicate prima della presentazione dei conti da parte dello Stato membro in relazione agli errori riscontrati dall'AA, compresi errori casuali estrapolati, errori sistemici e noti. Queste rettifiche si applicano di norma dopo aver determinato il TET. Tuttavia, le rettifiche finanziarie effettuate dallo Stato membro dopo che l'AA abbia selezionato il proprio campione e prima che abbia calcolato il TET possono anche essere detratte dal TETR purché tali rettifiche siano intese a ridurre i rischi identificati dall'AA.

I. CONTESTO

1. Quadro giuridico

Regolamento	Articoli
Regolamento (UE)	Articolo 127, paragrafo 5 - Funzioni dell'autorità di

n. 1303/2013, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 Regolamento sulle disposizioni comuni <i>(di seguito RDC)</i>	audit
Regolamento (UE) 2015/207, modificato dal regolamento (UE) 2018/277 Regolamento di esecuzione della Commissione <i>(di seguito RdE)</i>	Articolo 7 (paragrafi 2 e 3) e allegati VIII e IX (modelli per il parere di audit e la relazione annuale di controllo)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 Regolamento finanziario	Articolo 63 – Gestione concorrente con gli Stati membri

2. Scopo delle linee guida

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire indicazioni in merito alle relazioni annuali di controllo e ai pareri che gli Stati membri devono presentare alla Commissione, come previsto dall'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC. Tali indicazioni si applicano ai fondi SIE, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e seguono la struttura dei modelli per la relazione annuale di controllo e il parere di audit definiti negli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione.

Unitamente alla dichiarazione di affidabilità di gestione, al riepilogo annuale (entrambi elaborati sotto la responsabilità dell'AG) e ai conti (elaborati sotto la responsabilità dell'AC), la relazione annuale di controllo e il parere di audit a cura dell'AA costituiscono un elemento importante con cui la Commissione ottiene ragionevoli garanzie sul corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo dei fondi SIE negli Stati membri, la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate nonché l'accuratezza, la completezza e la veridicità dei conti.

Conformemente all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei settori del bilancio comunitario che sono gestiti in regime di gestione concorrente la Commissione mantiene la piena responsabilità dell'esecuzione del bilancio, mentre gli Stati membri cooperano con la Commissione e sono responsabili per l'amministrazione e il controllo quotidiani dell'attuazione dei programmi.

Il processo di garanzia dell'affidabilità nel quadro della gestione concorrente con gli Stati membri si basa sul principio dell'audit unico (cfr. l'articolo 148 dell'RDC). La Commissione

intende avvalersi il più possibile del parere di audit emesso dall'AA, purché abbia ottenuto garanzie sufficienti sulla qualità del lavoro di audit svolto da tale autorità. La Commissione analizza quindi attentamente la RAC e il parere di audit presentati dall'AA per poter formulare il proprio parere sul sistema di gestione e di controllo per ciascun programma.

A norma dell'ultimo comma dell'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC, nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e di controllo a più programmi, l'AA può redigere un'unica RAC riguardo a tali programmi. Ulteriori considerazioni su un sistema comune di gestione e di controllo sono contenute nella sezione 2 delle *Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit* della Commissione (rif. EGESIF_14-0011).

Nel caso di un programma plurifondo, l'AA presenta una relazione annuale di controllo in cui vengono individuati i fondi interessati. I programmi plurifondo sono i programmi cofinanziati dal FESR, dal FSE e, se del caso, dal Fondo di coesione.

3. Calendario del lavoro di audit

A norma dell'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i conti relativi alle spese sostenute durante il periodo di riferimento e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli svolti devono essere forniti alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

Nella relazione annuale di controllo da trasmettere entro il 15 febbraio dell'anno N+2, l'AA riferisce in merito agli audit dei sistemi, agli audit delle operazioni e agli audit dei conti condotti sulle spese incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione, in relazione al periodo contabile dal 1° luglio dell'anno N al 30 giugno dell'anno N+1 (per cui il termine di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio relativa al periodo contabile è il 31 luglio dell'anno N+1).

In base alla propria strategia di audit, l'AA dovrebbe svolgere tutto il lavoro di audit necessario per elaborare un valido parere di audit per ciascun periodo contabile. Le linee guida della Commissione sulla strategia di audit summenzionate includono nella sezione V calendari indicativi per il lavoro di audit.

Poiché il regolamento sulle disposizioni comuni non prevede espressamente alcun periodo di audit, l'AA deve concordare anticipatamente con l'AG e l'AC i termini per la preparazione dei conti in relazione alla procedura di audit, considerando l'esigenza di garantire una tempestiva presentazione di una relazione annuale di controllo e di un parere di audit di alta qualità, a norma dell'articolo 127, paragrafo 5, di detto regolamento. Inoltre, l'AG dovrebbe mettere a disposizione dell'AA una prima stesura della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, nonché un'analisi della natura e della portata delle carenze e degli errori individuati nei sistemi, congiuntamente alla descrizione dettagliata delle relative azioni correttive avviate o programmate. Lo Stato membro dovrebbe stabilire scadenze interne per la trasmissione dei documenti tra le autorità secondo le rispettive responsabilità.

La prima RAC e il primo parere di audit devono essere trasmessi entro il 15 febbraio 2016 e si basano sulle spese incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione tra la data di inizio dell'ammissibilità delle spese e il 31 luglio 2015. Il periodo contabile finale va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e il relativo lavoro di audit sarà descritto nell'ultima RAC, da presentare entro il 15 febbraio 2025.

II. ORIENTAMENTI SULLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

In ciascuna delle sezioni seguenti, il testo all'interno di un riquadro è un estratto della sezione pertinente del modello per la RAC (allegato IX del regolamento di esecuzione).

1. Introduzione

1.1 Identificare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.

1.2 Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile)⁴.

1.3 Indicare il periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).

1.4 Indicare il programma o i programmi operativi considerati nella relazione e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. [Se la relazione riguarda più di un programma o di un fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per fondo, individuando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del fondo, tranne al punto 10.2, dove tali informazioni vanno fornite nella sezione 5.]

1.5 Descrivere le misure adottate per preparare la relazione e redigere il parere di audit.

Occorre specificare il periodo durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit nella **sezione 1.3**. In particolare, dovrebbero essere chiaramente indicati i casi di audit dei sistemi svolti tra il termine del periodo contabile di riferimento e la data della firma della RAC, con un impatto sul parere di audit. È opportuno fare riferimento alla versione della strategia di audit applicabile. Se vengono apportate modifiche alla strategia di audit relativa al periodo contabile oggetto della RAC, ciò dovrebbe essere menzionato nella sezione 3.

La **sezione 1.5** dovrebbe riguardare la fase preparatoria, la documentazione analizzata, il coordinamento con altri organismi (ove pertinente), il lavoro di audit svolto come descritto nelle sezioni 4, 5 e 6 e la redazione finale del parere di audit. Questa parte riveste un'importanza particolare nel caso in cui l'AA si avvalga della collaborazione di altri organismi di audit.

Infine, questa sezione dovrebbe trattare anche la descrizione delle verifiche di coerenza dell'AA sulla dichiarazione di affidabilità di gestione ai fini del parere di audit (comprese le

⁴ Come indicato all'articolo 2, paragrafo 29, dell'RDC.

verifiche sulla coerenza tra la dichiarazione di affidabilità di gestione e le conclusioni di tutti gli audit e i controlli). Per ulteriori dettagli, consultare il documento *Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale* della Commissione (EGESIF_15_0008, aggiornato).

2. Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo

2.1 Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità delle autorità di gestione e di certificazione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a nuovi organismi intermedi, e conferma della conformità agli articoli 72 e 73 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit a norma dell'articolo 127 del regolamento citato.

2.2 Informazioni sulla sorveglianza degli organismi designati a norma dell'articolo 124, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.3 Indicare le date a decorrere dalle quali si applicano tali modifiche, le date di notifica delle modifiche all'autorità di audit e l'impatto di tali modifiche sul lavoro di audit.

Per modifiche significative si intendono le modifiche che potrebbero avere un impatto sul corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e sul livello di affidabilità che offrono in merito alla gestione dei fondi SIE. Si prevede che l'AA confermi che le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo siano conformi agli articoli 72, 73 e 74 dell'RDC, in base al lavoro di audit eseguito.

Se si applica l'articolo 124, paragrafi 5 e 6, dell'RDC, e se l'AA è stata incaricata dallo Stato membro di confermare che il relativo piano d'azione di interventi correttivi⁵ è stato attuato durante il periodo di prova, l'AA dovrebbe riportare nella RAC il lavoro condotto a questo proposito. Qualora il piano non sia stato ancora attuato prima della presentazione della RAC, l'AA dovrebbe pubblicare in tale documento il calendario per esso stabilito, lo stato di avanzamento e l'impatto di tale situazione sul parere di audit dell'AA. Nel caso in cui non sia stata incaricata dallo Stato membro, l'AA dovrebbe comunicare le informazioni a sua disposizione (come previsto dall'organismo incaricato dallo Stato membro di confermare l'attuazione del piano d'azione di interventi correttivi), la sua valutazione e l'impatto sul parere espresso.

⁵ Come stabilito dalle disposizioni menzionate, qualora dai risultati degli audit e dei controlli esistenti emerga che l'autorità designata (AG o AC) non ottempera più ai criteri di designazione, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

3. Modifiche della strategia di audit

3.1 Fornire informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e spiegarne i motivi. In particolare, indicare eventuali modifiche del metodo di campionamento utilizzato per l'audit di operazioni (cfr. la sezione 5).

3.2 Distinguere tra le modifiche apportate o proposte in una fase avanzata, che non incidono sul lavoro compiuto durante il periodo di riferimento, e le modifiche apportate durante il periodo di riferimento, che incidono sul lavoro e sui risultati dell'audit. Sono incluse soltanto le modifiche rispetto alla versione precedente della strategia di audit.

4. Audit dei sistemi

4.1 Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013) - di seguito "audit dei sistemi".

Con gli organismi citati nella sezione 4.1 si intendono l'AA o qualsiasi organismo di audit che esegua audit come previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento sulle disposizioni comuni, ove opportuno. Se una parte degli audit dei sistemi è stata esternalizzata, è necessario specificare i termini del contratto⁶ e i compiti esternalizzati. In caso di programmi plurifondo, occorre specificare se l'AA esegue il lavoro di audit per tutti i fondi e, in caso contrario, indicare gli organismi responsabili per ciascun fondo.

4.2 Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e ai risultati che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

Un elenco completo degli organismi e delle funzioni che saranno ricompresi negli audit dei sistemi è fornito nel calendario indicativo dei compiti di audit incluso nella strategia di audit.

La RAC dovrebbe contenere informazioni sullo stato di attuazione della strategia di audit per quanto concerne gli audit dei sistemi eseguiti fino alla presentazione del pacchetto di affidabilità (anche dopo la fine del periodo contabile). L'AA è altresì invitata a descrivere in tale sezione la tipologia e l'intensità delle procedure riguardanti le verifiche di controllo svolte per gli audit dei sistemi comunicati (oppure a indicare le sezioni pertinenti delle relazioni degli audit dei sistemi in cui sono fornite tali informazioni). Qualora la strategia di audit non sia stata (totalmente) attuata, l'AA dovrebbe spiegarne il motivo, stimarne l'impatto sul parere di audit e indicare i tempi previsti per il completamento degli audit dei sistemi pianificati, che

⁶ Nome del contraente, ambito e obiettivi, definizione dei compiti, ecc.

saranno descritti nella RAC successiva o in un'altra relazione. In ogni caso, **l'AA dovrebbe svolgere tutto il lavoro di audit necessario per redigere un valido parere di audit per ciascun periodo contabile.**

In caso di programmi plurifondo, occorre fornire le informazioni summenzionate per ciascun fondo, mentre se le stesse informazioni valgono per tutti i fondi, occorre specificarlo chiaramente.

4.3 In relazione alla tabella di cui al punto 10.1, descrizione delle constatazioni e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, come definiti al punto 3.2 dell'allegato VII del regolamento (UE) 2015/207.

4.4 Indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono stati giudicati di carattere sistemico, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014.

Nella **sezione 4.3** occorre separare nettamente per programma e per fondo le principali constatazioni degli audit dei sistemi, indicando con chiarezza gli organismi interessati dalle risultanze.

La tabella di cui al punto 10.1, dell'allegato IX, del regolamento di esecuzione dovrebbe essere completata e acclusa alla RAC. Per ciascun organismo sottoposto a audit dall'AA, questa tabella indica la valutazione relativa a ciascun requisito essenziale, risultante anche da audit condotti durante periodi contabili precedenti dello stesso periodo di programmazione. Ulteriori informazioni sulla valutazione di tali requisiti essenziali sono contenute nelle *Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri* della Commissione (EGESIF_14-0010 del 18/12/2014).

La tabella di cui al punto 10.1 è generata nel sistema SFC2014 con informazioni provenienti da tutte le relazioni presentate tramite tale sistema.

Nella sezione 4.3 dovrebbero essere descritti anche eventuali audit orizzontali⁷ riguardanti aree tematiche specifiche (previste nella strategia di audit e svolte in relazione al periodo contabile), quali:

- qualità della scelta dei progetti e/o delle verifiche di gestione, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, requisiti ambientali e pari opportunità;
- creazione e attuazione degli strumenti finanziari come previsto al titolo IV dell'RDC;
- qualità delle verifiche di gestione in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari;

⁷ Gli audit orizzontali possono riguardare più di un fondo o di un programma.

- funzionamento e sicurezza dei sistemi informatizzati istituiti a norma dell'articolo 72, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 126, lettera d), del regolamento sulle disposizioni comuni, e loro collegamento con il sistema informatizzato SFC2014, come previsto all'articolo 74, paragrafo 4, dello stesso regolamento;
- affidabilità dei dati forniti in relazione a indicatori e target intermedi e adeguatezza dei sistemi di gestione e di comunicazione dei dati sottostanti relativi agli indicatori di output, di risultato e finanziari a livello di priorità di investimento e, di conseguenza, in relazione ai progressi compiuti dal programma operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), dell'RDC;
- attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate, sulla base dei rischi individuati.

Qualora non siano stati eseguiti audit dei sistemi in relazione al periodo contabile, occorre fornire un'adeguata motivazione di tale mancanza o dimostrarne la conformità alla strategia di audit. In circostanze normali le relazioni degli audit dei sistemi dovrebbero essere inviate alla Commissione subito dopo aver ultimato la relazione finale di audit nel corso dell'anno per garantire la trasmissione di informazioni tempestive. Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli audit dei sistemi siano stati eseguiti o ultimati in relazione al periodo contabile, ma non ancora presentati alla Commissione, la loro presentazione dovrebbe avvenire al più tardi contestualmente alla relazione annuale di controllo. Se gli audit dei sistemi non sono ancora stati ultimati all'atto di presentazione della RAC, quest'ultima dovrebbe riportare un'indicazione delle conclusioni preliminari, nonché una stima del loro impatto sulla valutazione complessiva.

Nella **sezione 4.4** l'AA dovrebbe includere informazioni sullo stato di attuazione di tutti i piani d'azione successivamente agli audit dei sistemi da essa svolti in relazione al periodo contabile cui la RAC si riferisce, indicando sia l'impatto finanziario sia lo stato di avanzamento delle rettifiche, nonché la domanda di pagamento presentata alla Commissione in cui sono state detratte le rettifiche.

Nel caso in cui non siano stati riscontrati errori sistemici, l'AA dovrebbe confermare tale informazione nella RAC.

In caso di programmi plurifondo, occorre fornire le informazioni summenzionate per ciascun fondo, mentre se le stesse informazioni valgono per tutti i fondi, occorre specificarlo chiaramente.

4.5 Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.
--

In caso di rettifiche finanziarie derivanti da audit dei sistemi di periodi contabili precedenti, occorre indicare la domanda di pagamento presentata alla Commissione in cui sono state applicate le rettifiche.

4.6 Descrizione (se pertinente) delle carenze specifiche relative alla gestione degli strumenti finanziari o ad altri tipi di spese disciplinate da norme particolari (ad esempio aiuti di Stato, progetti generatori di entrate, opzioni semplificate in materia di costi), individuate durante gli audit dei sistemi, e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.

In questa sezione, l'AA dovrebbe descrivere il lavoro svolto, in particolare per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le carenze e irregolarità individuate, nonché le misure correttive adottate in proposito. L'AA dovrebbe inoltre descrivere l'affidabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI o da altre istituzioni finanziarie internazionali offerta da tali istituzioni tramite le relazioni di controllo e la relazione annuale di audit, come stabilito all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, dell'RDC, nonché dal lavoro di audit dell'AA eseguito conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Le informazioni fornite nella RAC dovrebbero presentare i risultati della verifica della conformità alle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, dell'RDC. Nel caso di programmi plurifondo, occorre menzionare il fondo che sostiene lo strumento finanziario.

4.7 Indicare il livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e fornire giustificazioni al riguardo.

Si tratta del grado di affidabilità attribuibile al SiGeCo per la sua capacità di garantire la legittimità e la regolarità delle spese. La valutazione dell'AA si basa sui risultati di tutti gli audit dei sistemi relativi al periodo contabile compresi, se del caso, i risultati degli audit dei sistemi svolti durante periodi contabili precedenti e/o degli audit dei sistemi ultimati dopo la fine del periodo contabile fino alla presentazione del pacchetto di affidabilità. Se le riserve sono dovute a problematiche rilevate durante un audit dei sistemi svolto dopo la fine del periodo contabile ma prima della presentazione dei conti, occorre indicare chiaramente tale informazione nel parere di audit.

I sistemi che in base alla valutazione sono classificati nella categoria 1 offrono un grado elevato di affidabilità per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese, quelli classificati nella categoria 2 offrono un grado di affidabilità medio e quelli classificati nella categoria 3 offrono un'affidabilità media o bassa, a seconda dell'impatto delle carenze individuate, mentre i sistemi classificati nella categoria 4 offrono un basso livello di affidabilità per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese.

Nel caso dei programmi plurifondo, e qualora il livello di affidabilità ottenuto riguardo al sistema di gestione e di controllo differisca tra i vari fondi, l'AA dovrebbe specificare chiaramente le riserve applicabili a ciascun fondo e spiegare le relative differenze.

5. Audit delle operazioni

5.1 Indicare gli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 480/2014).

In questa sezione l'AA è invitata a spiegare le misure adottate per sorvegliare l'operato degli organismi che hanno eseguito gli audit delle operazioni (delegati o esternalizzati) per suo conto, in linea con il quadro normativo dell'Unione europea, la strategia di audit e i principi di revisione riconosciuti a livello internazionale⁸. L'AA dovrebbe confermare che il lavoro svolto da tali organismi è attendibile ai fini della RAC e le consente di elaborare un parere di audit valido.

In caso di programmi plurifondo, occorre fornire, se del caso, le informazioni summenzionate per ciascun fondo.

Se una parte degli audit delle operazioni è stata esternalizzata, è necessario specificare i termini del contratto⁹ e i compiti esternalizzati.

Nel caso di programmi di CTE, l'AA dovrebbe descrivere in quale modo ha garantito il rispetto delle norme procedurali stabilite dal gruppo di revisori.

5.2 Descrivere il metodo di campionamento applicato e indicare se esso è conforme alla strategia di audit.

Nella **sezione 5.2**, l'AA dovrebbe descrivere il metodo di campionamento utilizzato, conformemente all'articolo 127, paragrafo 7, dell'RDC e all'articolo 28 dell'RD. In questa sezione vanno indicati e spiegati gli scostamenti rispetto al metodo di campionamento stabilito nella strategia di audit.

5.3 Indicare i parametri utilizzati per il campionamento statistico e spiegare i calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione (se pertinenti). I calcoli sottostanti per la scelta del campione e il tasso di errore totale (come definito all'articolo 28, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 480/2014) vanno indicati al punto 10.3, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico utilizzato.

Nella **sezione 5.3**, l'AA dovrebbe indicare e motivare i **parametri utilizzati per il campionamento**, quali il tasso di errore atteso, la soglia di rilevanza, l'unità di campionamento (ossia un'operazione, un progetto nell'ambito di un'operazione o una domanda

⁸ In base al criterio fondamentale di tutti i principi (ad esempio il n. 25 dei criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo dell'INTOSAI), il revisore principale dovrebbe condurre procedure di audit **per garantire che la qualità del lavoro degli altri revisori sia accettabile e adeguata**. Può essere prevista, senza essere obbligatoria, la riesecuzione di alcune delle attività di audit svolte da tali revisori. La decisione in merito all'opportunità di rieseguire tali attività dovrebbe dipendere dal giudizio e dallo scetticismo professionali dell'AA.

⁹ Nome del contraente, indirizzo, ambito e obiettivi, definizione dei compiti, ecc.

di pagamento da parte di un beneficiario) e, se pertinente, il livello di confidenza utilizzato conformemente all'articolo 28, paragrafo 11, dell'RD¹⁰ ed eventualmente l'intervallo di campionamento. La RAC dovrebbe inoltre specificare le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione e il numero delle unità di campionamento effettivamente sottoposte a audit nel periodo contabile, ove opportuno. In caso di periodi di campionamento multipli, occorre indicare i dati per ciascun periodo di campionamento.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale, tenendo conto che le spese dei beneficiari soggetti a audit vengono di norma sostenute nella valuta nazionale, è opportuno che il campionamento e i relativi tassi di errore siano basati su quest'ultima¹¹. Tale approccio è volto a garantire che le fluttuazioni del tasso di cambio non si ripercuotano sul calcolo del tasso di errore.

Nella presente sezione, l'AA dovrebbe inoltre descrivere il proprio approccio riguardo alla stratificazione (ove applicabile a norma dell'articolo 28, paragrafo 10, dell'RD), ricomprendendo sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, quali operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, fondi (in caso di programmi plurifondo).

Nel periodo 2007-2013 è stato possibile utilizzare un unico campione per diversi programmi per cui si applicava un sistema comune di gestione e di controllo. Ciò vale anche per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda i programmi inseriti in un sistema comune di gestione e di controllo, in particolare quando si prevedono risultati diversi (ovvero tasso di errore superiore al 2% e/o carenze di sistema per una parte dei programmi nell'ambito del sistema comune di gestione e di controllo) per alcuni di tali programmi, la Commissione raccomanda all'AA di pianificare il proprio lavoro al fine di ottenere ragionevoli garanzie per lo specifico sottogruppo di programmi. A tal fine è possibile garantire un campione rappresentativo a livello di strato riguardante le spese dichiarate per tale sottogruppo di programmi. Qualora si ricorra al campionamento statistico per selezionare il campione casuale per il sistema comune di gestione e di controllo, si applica la regola empirica delle 30 unità di campionamento minime per tale strato, consentendo in tal modo di trarre conclusioni per lo strato. Per il campionamento non statistico si applicano le opzioni indicate nella guida al campionamento.

Analogamente, per quanto riguarda i programmi plurifondo, se il tasso di errore è superiore al 2% o si riscontrano carenze di sistema, è nell'interesse dello Stato membro adottare rettifiche finanziarie mirate per ciascun fondo anziché misure correttive riguardanti l'intero programma. La Commissione raccomanda pertanto all'AA di ottenere ragionevoli garanzie per ciascun

¹⁰ A norma dell'articolo 28, paragrafo 11, dell'RD, nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60%; nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%.

¹¹ In caso di conversioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 dell'RDC.

fondo. Ne consegue che il campione selezionato per un programma plurifondo deve offrire prove sufficienti per ciascun fondo. A tale scopo, l'AA potrebbe utilizzare la stratificazione per ciascun fondo, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 10, dell'RD, garantendo che ciascuno strato abbia dimensioni sufficienti per trarre una conclusione per strato, ovvero si applica la regola empirica delle 30 unità di campionamento per fondo. Si tratta di un aspetto particolarmente importante quando si prevedono risultati diversi per i fondi appartenenti a un programma plurifondo.

Utilizzando i modelli forniti nella guida della Commissione al campionamento, nell'allegato 10.3 della relazione annuale di controllo l'AA dovrebbe riportare le tabelle di calcolo, preferibilmente in formato Excel¹², pertinenti per la comprensione del metodo di campionamento applicato. Se l'AA si è attenuta a un metodo di campionamento non previsto da tali modelli, è necessario fornire in sostituzione il relativo foglio di calcolo. Occorre garantire la pista di controllo per la selezione del campione.

Nella sezione 5.3, l'AA dovrebbe anche spiegare come ha attuato nella pratica i requisiti della proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi di cui all'articolo 148, paragrafo 1, dell'RDC e all'articolo 28, paragrafo 8, dell'RD, ove applicabile.

In particolare, l'AA dovrebbe indicare l'approccio utilizzato per selezionare il campione alla luce delle restrizioni di cui all'articolo 148, paragrafo 1, dell'RDC:

- a) esclusione di unità di campionamento, oppure
- b) sostituzione di unità di campionamento.

Inoltre, l'AA dovrebbe presentare il calcolo dell'errore proiettato e della precisione per l'intera popolazione, in linea con i chiarimenti forniti nella *Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit* (sezione sull'impatto dell'articolo 148, paragrafo 1, sulla metodologia di campionamento).

Qualora abbia utilizzato l'approccio consentito in base all'articolo 28, paragrafo 9, dell'RD, l'AA dovrebbe indicare nella sezione 5.3 della RAC il **metodo utilizzato per il sottocampionamento** a livello dell'unità di campionamento e confermare che gli errori riscontrati nel sottocampione sottoposto a audit, se presenti, sono stati estrapolati a livello dell'unità di campionamento (operazione, progetto o domanda di pagamento a seconda dell'unità di campionamento utilizzata) prima di estrapolare i risultati dal campione a livello dell'intera popolazione. In questo caso e ai fini della tabella 10.2 della RAC (nella colonna "Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale"), l'AA dovrebbe soltanto considerare le spese effettivamente sottoposte a audit e non le spese dichiarate per l'unità di campionamento (ad esempio operazione, domanda di pagamento) cui è stato applicato il sottocampionamento. I dati contenuti in questa colonna vengono riportati solo a titolo informativo e sono indipendenti dal calcolo del tasso di errore estrapolato a

¹² Ove applicabile e su richiesta dei revisori della Commissione, i file di log di ACL, IDEA o software analogo.

livello di unità di campionamento, che dovrebbe essere applicato alle spese dichiarate per l'unità di campionamento.

In questa sezione, l'AA dovrebbe altresì riportare l'elenco delle unità di campionamento selezionate, indicando per ciascuna unità di campionamento nel campione selezionato le seguenti informazioni:

- a) spese dichiarate nel periodo di campionamento,
- b) errore rilevato,
- c) relativo strato, se applicabile,
- d) se l'unità di campionamento è un pagamento anticipato a uno strumento finanziario (SF).

Tale elenco può essere aggiunto (come foglio separato) nel file Excel contenente i calcoli sottostanti la selezione del campione casuale e il TET e TETR (ovvero punto 10.3).

Inoltre, per i casi in cui le unità di campionamento dello strumento finanziario sono state selezionate nel campione, le seguenti informazioni dovrebbero essere indicate anche nella RAC, idealmente nel foglio di calcolo contenente i dettagli del calcolo del TETR:

- a) importi degli strumenti finanziari nella popolazione di audit per periodo di campionamento (inclusi nel valore A del calcolo del TETR¹³);
- b) conferma che tutte le unità di campionamento degli strumenti finanziari nella popolazione sono state inserite nel campione. In caso contrario, l'AA dovrebbe indicare l'importo delle spese relative alle unità di campionamento degli strumenti finanziari al di fuori del campione per periodo di campionamento;
- c) importo degli strumenti finanziari relativo alla valutazione in corso oppure altri importi negativi detratti dalla popolazione (compresi nel valore F del calcolo del TETR);
- d) rettifiche finanziarie relative allo strumento finanziario che l'AA ha inserito nel valore H del calcolo del TETR.

La finalità delle informazioni sopra richieste è di consentire alla Commissione di valutare il TET/TETR e il rischio escludendo pagamenti anticipati dello strumento finanziario, se del caso¹⁴.

5.4 Riconciliare le spese totali dichiarate in euro alla Commissione per il periodo contabile con la popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale (colonna "A" della

¹³ Cfr. la tabella 2 per il calcolo del TETR nella sezione IV.4 delle presenti linee guida.

¹⁴ Cfr. la raccomandazione n. 2.a e il paragrafo 6.35 nella relazione annuale 2016 della Corte dei conti europea. La Commissione ha spiegato alla Corte e alle AA in varie riunioni dei gruppi tecnici durante il 2017 che non sta chiedendo all'AA un parere di audit separato sulle spese dichiarate per lo strumento finanziario oppure un calcolo del TET separato/alternativo senza lo strumento finanziario.

tabella di cui al punto 10.2). La riconciliazione degli elementi riguarda anche le unità di campionamento negative, se sono state apportate rettifiche finanziarie relative al periodo contabile.

5.5 In caso di unità di campionamento negative, confermare che sono state trattate come una popolazione separata a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione. Analizzare i principali risultati degli audit di queste unità, concentrandosi in particolare sulla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati o recuperati.

5.6 In caso di applicazione di un campionamento non statistico, indicare i motivi dell'utilizzo del metodo conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la percentuale delle operazioni/spese sottoposte a audit, le misure adottate per garantire la casualità del campione (e, quindi, la sua rappresentatività) e una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore proiettato deve essere calcolato anche in caso di campionamento non statistico.

Nella **sezione 5.4** l'AA dovrebbe riportare il valore della **popolazione** sottoposta a campionamento ed effettuare una riconciliazione di tale importo con le spese totali dichiarate dall'AC alla Commissione per il periodo contabile¹⁵.

La popolazione ai fini del campionamento comprende le spese dichiarate alla Commissione per le operazioni nell'ambito di un programma o un gruppo di programmi per il periodo contabile. Tutte le operazioni per cui le spese dichiarate sono state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione durante il periodo contabile soggetto a campionamento dovrebbero essere comprese nella popolazione sottoposta a campionamento, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 148, paragrafo 1, dell'RDC (cfr. anche la sezione IV.5).

Nella **sezione 5.5** l'AA dovrebbe confermare che le **unità di campionamento negative** sono state trattate come una popolazione separata a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, dell'RD. La *Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit* contiene ulteriori spiegazioni sulla gestione delle unità di campionamento negative.

Nel caso in cui rilevi problematiche nella popolazione negativa (quali rettifiche insufficienti), l'AA dovrebbe analizzare la gravità e la portata di tali errori e riportare i risultati di tale valutazione nel proprio parere sul sistema di gestione e di controllo.

In caso di **campionamento non statistico**¹⁶, l'AA dovrebbe indicare nella **sezione 5.6** i motivi su cui si basa la selezione del campione, facendo riferimento al proprio giudizio professionale,

¹⁵ Cfr. la guida al campionamento per ulteriori dettagli in merito.

¹⁶ Il requisito normativo minimo del 5% delle operazioni e del 10% delle spese corrisponde allo "scenario più favorevole" di affidabilità alta del sistema. A tale proposito, per ulteriori dettagli consultare le linee guida sulla strategia di audit (cfr. la sezione 4.3), rif. EGESIF_14-0011, e la guida al campionamento.

ai requisiti normativi e a principi di revisione riconosciuti a livello internazionale applicabili. In particolare, l'AA dovrebbe spiegare in che modo è stata garantita la casualità nella selezione delle unità di campionamento e i motivi per cui considera il campione sufficiente a redigere un parere di audit valido.

5.7 Analizzare i risultati principali degli audit delle operazioni, descrivendo il numero di elementi del campione sottoposti a audit, il numero e i tipi rispettivi di errore per ciascuna operazione, la natura degli errori individuati, il tasso di errore dello strato e le relative principali carenze o irregolarità, il limite superiore del tasso di errore (ove applicabile), le cause originarie, le azioni correttive proposte (incluse quelle finalizzate ad evitare tali errori nelle domande di pagamento successive) e l'impatto sul parere di audit. Se necessario, fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 10.2 e 10.3, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8 Spiegare le rettifiche finanziarie relative al periodo contabile apportate dall'autorità di certificazione/di gestione prima di presentare i conti alla Commissione a seguito degli audit delle operazioni, comprese le correzioni calcolate sulla base di un tasso forfettario o estrapolate, come indicato al punto 10.2.

5.9 Confrontare il tasso di errore totale e il tasso di errore totale residuo (come indicato al punto 10.2) con la soglia di rilevanza prestabilita, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10 Fornire informazioni sui risultati degli audit dell'eventuale campione supplementare (come stabilito all'articolo 28, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 480/2014).

5.11 Precisare in dettaglio se gli eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistemica, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.12 Fornire informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti in periodi precedenti, in particolare sulle carenze di natura sistemica.

5.13 Indicare le conclusioni tratte dai risultati complessivi degli audit delle operazioni riguardo all'efficacia del sistema di gestione e di controllo.

L'AA dovrebbe svolgere tutto il lavoro di audit necessario per redigere un valido parere di audit per ciascun periodo contabile, lavoro che comprende gli audit di tutte le operazioni selezionate tramite campionamento casuale. Se l'AA non è in grado di eseguire un audit su una determinata operazione, occorre indicare una motivazione dettagliata nella RAC, nonché le misure adottate dall'AA per mitigare la situazione e il relativo impatto sul parere di audit, compreso l'impatto di qualsiasi limitazione dell'ambito ove opportuno.

Gli errori di cui si tiene conto nel tasso di errore totale dovrebbero corrispondere alle constatazioni comunicate nella relazione finale di audit, vale a dire successivamente alla conclusione della procedura in contraddittorio con il soggetto sottoposto a audit.

In casi in cui tale procedura in contraddittorio non sia stata ultimata prima della trasmissione della RAC, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato e se l'impatto è rilevante potrebbe essere emesso un parere con riserva sulla base del giudizio professionale dell'AA. Per quanto riguarda il calcolo del TET, dovrebbero essere inclusi gli errori preliminari (solitamente il livello massimo di errori potenziali riportato nei progetti di relazione di audit)¹⁷.

Nella **sezione 5.7**, l'AA dovrebbe includere l'analisi qualitativa condotta sulle constatazioni formulate, all'interno della quale occorre indicare il numero e i tipi di constatazioni, la rilevanza e le cause principali (importanti in particolare in casi in cui lo stesso tipo di errore si verifica più volte, suggerendo una potenziale debolezza nel sistema) secondo le stime dell'AA.

Per quanto riguarda la tipologia delle constatazioni relative al progetto, le informazioni dovrebbero essere presentate sotto forma di dati strutturati nel sistema SFC2014 (cfr. anche la tabella riportata nell'allegato 5 come convenuto di comune accordo dalla Commissione e dalle AA per il periodo di programmazione 2014-2020).

Per quanto riguarda le informazioni fornite nella **sezione 5.8**, occorre notare che se un singolo campione per un programma plurifondo oppure per un gruppo di programmi rientranti in un sistema comune di gestione e controllo determina il calcolo di un tasso di errore rilevante, il TET che ne deriva e le misure correttive si applicano a tutti i programmi e/o fondi, anche se le irregolarità rilevate riguardano unicamente o più nello specifico un solo programma o un solo fondo. Spetta tuttavia agli Stati membri valutare in che modo applicare le rettifiche più idonee per far sì che il tasso di errore totale residuo per il gruppo di tutti i programmi e/o fondi interessati sia ridotto a un valore pari o inferiore al 2%.

Nella **sezione 5.9** l'AA dovrebbe riportare il TET calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 14, dell'RD:

*"Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione."*¹⁸

La valutazione del TET e il relativo impatto sull'elemento riguardante il SiGeCo del parere di audit sono riportati nella tabella 1 nella sezione III.1.

L'AA dovrebbe altresì calcolare e comunicare il TETR (ovvero l'errore restante nella popolazione delle spese inserite nei conti certificati) dopo aver applicato le rettifiche

¹⁷ Ulteriori informazioni in merito all'impatto degli audit delle operazioni non ultimati sul calcolo del TET e del TETR sono contenute nella sezione IV.5.

¹⁸ Se le spese dichiarate comprendono unità di campionamento negative, queste ultime vanno trattate come una popolazione separata. In tal caso, il TET si calcola in relazione alla popolazione delle unità di campionamento positive.

finanziare pertinenti derivanti dagli audit da essa effettuati. Il TETR dovrebbe essere quindi confrontato con la soglia di rilevanza del 2%.

In caso di TETR superiore al 2% il parere di audit dovrebbe essere con riserva o negativo, almeno per quanto riguarda la legittimità e regolarità delle spese, ma con ogni probabilità anche per quanto riguarda il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo (cfr. le ulteriori linee guida fornite nella sezione III.1). Prima della presentazione del pacchetto di affidabilità, lo Stato membro dovrebbe applicare ulteriori rettifiche finanziarie (in particolare estrapolate) per portare il rischio rilevante residuo (ovvero il TETR) a un valore pari o inferiore al 2%, che è la condizione per cui è ammesso un parere senza riserve sulla legittimità e regolarità delle spese certificate nei conti del programma.

Oltre alle informazioni sul TET e sul TETR riportate nella sezione 5 della RAC, la tabella inserita al punto 10.2 della RAC dovrebbe riportare anche il TET e il TETR (cfr. l'allegato 2 al presente documento). Il modulo nel sistema SFC2014 comprende la tabella summenzionata, che dovrebbe essere compilata direttamente.

I calcoli sottostanti per il TET e il TETR dovrebbero essere indicati al punto 10.3 della RAC. Ulteriori spiegazioni sul trattamento degli errori e ulteriori linee guida in merito al calcolo del TET e del TETR sono fornite nella sezione IV.

Come deriva dall'articolo 28, paragrafo 11, dell'RD, e ove applicabile, l'AA dovrebbe spiegare nella **sezione 5.11** della RAC se, errori casuali a parte, alcuni degli errori rilevati siano sistemici o anomali.

Considerando le disposizioni del regolamento finanziario e dell'RDC¹⁹ per i conti annuali nel periodo 2014-2020, **i tassi di errore oggetto di revisione degli anni precedenti non sono più pertinenti e non devono essere indicati nella RAC**. Di conseguenza, tutte le rettifiche finanziarie applicate in relazione alle spese nella popolazione sottoposta a campionamento, certificate nei conti e riferite con il pacchetto di affidabilità sono considerate definitive.

6. Audit dei conti

6.1 Indicare le autorità/gli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2 Descrivere il metodo di audit applicato per verificare gli elementi dei conti indicati all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Comprendere un riferimento al lavoro di audit eseguito nel contesto degli audit dei sistemi (descritti alla sezione 4) e degli audit delle operazioni (descritti alla sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità richiesta per i conti.

6.3 Indicare le conclusioni tratte dall'audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, comprese le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato ai risultati degli audit dei sistemi e/o degli audit delle operazioni.

¹⁹ In particolare l'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario e l'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC.

6.4 Indicare se eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistemica, nonché le misure adottate al riguardo.

Nella **sezione 6.2** l'AA dovrebbe illustrare il lavoro di audit svolto per verificare i conti, a norma dell'articolo 137 dell'RDC e dell'articolo 29 dell'RD, e per sostenere il parere di audit sulla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, tenendo conto del documento aggiornato *Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti* (EGESIF_15_0016) della Commissione.

L'AA dovrebbe inoltre indicare il calendario e gli accordi di lavoro convenuti con l'AC e con l'AG necessari per poter eseguire il proprio lavoro di audit dei conti in tempo utile²⁰.

Nella **sezione 6.3** l'AA dovrebbe spiegare in che modo ha tratto conclusioni sulla completezza, sull'accuratezza e sulla veridicità dei conti in base alle seguenti fonti di garanzia:

- i suoi audit dei sistemi (in particolare quelli svolti sull'AC, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 4, dell'RD);
- i suoi audit delle operazioni²¹;
- le relazioni finali di audit inviate dalla Commissione e dalla Corte dei conti;
- la sua valutazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale;
- la natura e la portata delle verifiche effettuate sui conti provvisori presentati dall'AC all'AA e qualsiasi altra procedura di audit svolta per riconciliare e verificare i dati nei conti.

Per quanto riguarda l'ultima questione, l'AA dovrebbe descrivere le proprie ulteriori verifiche finali svolte sui conti provvisori certificati, entro il termine prescritto del 15 febbraio, come previsto nelle summenzionate linee guida sugli audit dei conti. In particolare, l'AA dovrebbe:

1) confermare esplicitamente nella RAC di aver verificato la riconciliazione effettuata dall'AC in merito alle informazioni presentate nelle appendici 2 e 8 dei conti e la coerenza con le

²⁰ Considerando il principio ISA 700, paragrafo A39, l'AA presenta un parere sui conti di cui è responsabile l'AC. Pertanto, l'AA non è nella condizione di concludere che sono stati raccolti elementi probativi sufficienti e appropriati finché i conti non siano stati preparati e la direzione non se ne sia assunta la responsabilità. Ne consegue che l'AA può elaborare il proprio parere sui conti soltanto dopo che l'AC li abbia presentati all'AG e all'AA e dopo che l'AG abbia presentato la propria dichiarazione di affidabilità di gestione all'AA. L'AA dovrebbe tuttavia iniziare il proprio lavoro di audit sui conti prima che l'AC li abbia redatti e prima della dichiarazione di affidabilità di gestione dell'AG, affinché sia garantito un tempo sufficiente per elaborare il suo parere entro il 15 febbraio dell'anno N+2. L'AC, l'AG e l'AA dovrebbero convenire un calendario e accordi di lavoro per assicurare una procedura regolare.

²¹ Gli audit sulle operazioni consentono di verificare l'accuratezza degli importi e la completezza delle relative spese incluse nelle domande di pagamento (e successivamente nei conti se reputati pienamente legittimi e regolari). Consentono inoltre la riconciliazione della pista di controllo dal sistema contabile dell'autorità di certificazione fino al livello del beneficiario e/o dell'operazione, tramite qualsiasi OI, una questione già presa in considerazione in audit attuali.

informazioni fornite dall'AG nel riepilogo annuale (in particolare l'importo indicato nelle tabelle di cui alle sezioni A, B e C del riepilogo annuale) e

2) comunicare e spiegare le discrepanze rilevate tra i due documenti, se presenti.

L'AA dovrebbe descrivere il lavoro svolto al riguardo, compresa la valutazione dell'AA sull'adeguatezza delle spiegazioni fornite dall'AC relativamente alle rettifiche indicate in dette appendici e la verifica della coerenza con le informazioni fornite nella RAC e nel riepilogo annuale. La verifica dovrebbe incentrarsi in particolare sulle rettifiche finanziarie effettuate e riflesse nei conti in seguito ai risultati degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e alle ulteriori verifiche di gestione svolte dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio alla Commissione e prima della presentazione dei conti. **Occorre dedicare particolare attenzione agli importi per cui è in corso una valutazione e comunicarli come indicato all'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC.**

7. Coordinamento tra gli organismi di audit e il lavoro di supervisione dell'autorità di audit

7.1 Descrivere la procedura di coordinamento tra l'autorità di audit e gli organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso.

7.2 Descrivere la procedura di supervisione e revisione della qualità applicata dall'autorità di audit a tali organismi di audit.

Nella sezione 7.1 la procedura dovrebbe riguardare il coordinamento relativo alla pianificazione degli audit, nonché il coordinamento e la verifica dei risultati degli audit, al fine di pervenire a conclusioni definitive e di elaborare il parere di audit.

La sezione 7.2 dovrebbe riguardare la descrizione della procedura di supervisione applicata dall'AA ad altri organismi di audit (ove applicabile). La descrizione dovrebbe comprendere una panoramica della supervisione effettivamente svolta in relazione al periodo contabile, tenendo conto delle linee guida o dei principi di revisione accettati a livello internazionale vigenti.

A questo proposito, l'AA dovrebbe considerare il criterio n. 25 dei criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo dell'INTOSAI²², relativo all'utilizzo, da parte delle istituzioni superiori europee di controllo, del lavoro di altri revisori ed esperti. Questo criterio si riferisce nello specifico ai requisiti da rispettare a seconda del grado di dipendenza dal lavoro svolto da altri revisori in ciascuna fase dell'audit, a fini di pianificazione, nell'ambito degli elementi probativi o alla fine del controllo. La portata delle procedure che il revisore principale dovrebbe eseguire per raccogliere elementi probativi sufficienti e adeguati in merito all'idoneità del lavoro degli altri revisori per le finalità del revisore principale, nel

²² https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GUIDELINES/GUIDELINES_IT.PDF.

contesto dell'incarico specifico, dipende dalle fasi dell'audit in cui può essere utilizzato il lavoro di altri revisori. In particolare, quando tale lavoro viene impiegato come elemento probativo, la revisione dell'AA dovrà essere maggiormente dettagliata.

Ulteriori orientamenti sono forniti da ISSAI 1600 riguardante gli audit dei gruppi²³, ISSAI 1610²⁴ (comprendente il principio ISA 610) sull'utilizzo del lavoro del revisore interno e ISSAI 1620²⁵ sull'uso del lavoro di un esperto del revisore.

8. Altre informazioni

8.1 Ove applicabile, fornire informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate.

Nella sezione 8.1 della relazione annuale di controllo, l'AA dovrebbe indicare le misure adottate in merito ai casi di sospette frodi individuati durante il lavoro di audit svolto fino alla presentazione della RAC.

Dovrebbero essere riportati ai servizi specifici antifrode nazionali e dell'UE tutti i casi di sospette frodi riguardanti il periodo contabile e rilevati dall'AA e, se si tratta di programmi plurifondo, dovrebbe essere indicato il fondo interessato.

La RAC dovrebbe specificare se i casi di sospette frodi rilevati dall'AA²⁶ siano stati comunicati all'OLAF. Tali casi devono essere notificati all'OLAF dall'autorità designata dallo Stato membro conformemente ai requisiti di cui all'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC e agli atti delegati e di esecuzione indicati in tale disposizione²⁷.

Se le norme nazionali sulle indagini in corso lo consentono, l'AA dovrebbe raccogliere informazioni sulla natura della frode, valutare se si tratti di un problema sistemico, e, in caso affermativo, se siano state raccomandate/adottate azioni di mitigazione.

²³ <http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/detail/issai-1600-special-considerations-audits-of-group-financial-statements-including-the-work-of-co.html>

²⁴ <http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/detail/issai-1610-using-the-work-of-internal-auditors.html>

²⁵ <http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/detail/issai-1620-using-the-work-of-an-auditors-expert.html>

²⁶ I revisori eseguono procedure amministrative, non procedure penali. La portata dei loro poteri e della loro autorità è dunque piuttosto limitata per quanto concerne il rilevamento delle circostanze specifiche di una sospetta attività fraudolenta. Inoltre, gli obiettivi principali delle procedure penali e di quelle di audit sono diversi: un audit delle operazioni è di natura amministrativa, essendo finalizzato a valutare la legittimità e la regolarità dell'attuazione di un progetto, mentre una procedura penale mira a individuare le operazioni e compiere indagini in merito per dimostrare l'intento fraudolento.

²⁷ UE2015/1970-AD, UE2016/568-AD, UE2015/1974-AE.

Se pertinente, occorre riportare nella RAC lo stato di attuazione delle rettifiche finanziarie relative a frodi o sospette frodi e le informazioni sulla domanda di pagamento intermedio alla Commissione in cui sono state incluse le rettifiche.

Per ulteriori informazioni e orientamenti sui provvedimenti che le autorità nazionali (AA incluse) devono adottare per prevenire, rilevare e rettificare i casi di frode, consultare il sito <http://ec.europa.eu/sfc/en/2014/anti-fraud>. Secondo il principio ISA 240, *"i revisori possono imbattersi in circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi. In questi casi devono informarne l'autorità competente senza indugio affinché adottati ulteriori provvedimenti (...). Il revisore può concludere che la possibile frode ha effetti sull'intero sistema o solo su parti di esso, o ancora che esistano uno o più casi isolati di possibili frodi. In tutti i casi deve reagire rapidamente e informarne le autorità competenti, tenendo conto di tutte le circostanze del o dei casi. Il revisore, sulla base degli elementi probativi riscontrati, deve analizzare la situazione con rigore e precisione, organizzare gli elementi su cui si basano i risultati ottenuti e decidere chi informare. In prima istanza, le persone da informare sono probabilmente quelle preposte alle attività di governance dell'organismo sottoposto a audit, se non vi è motivo di pensare che esse siano coinvolte nel o nei casi. (...) Altrimenti il revisore deve notificare il o i casi direttamente alle autorità giudiziarie, fatta salva la legislazione nazionale relativa alla riservatezza delle informazioni ottenute durante un audit. I revisori devono anche informare le autorità nazionali responsabili che devono notificare alla Commissione (OLAF) le irregolarità e i casi di sospetta frode conformemente alle norme settoriali applicabili sulla segnalazione di irregolarità."*²⁸

8.2 Ove applicabile, indicare eventi successivi avvenuti dopo la presentazione dei conti all'autorità di audit e prima della presentazione alla Commissione della relazione di controllo annuale, a norma dell'articolo 127, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

Il concetto di eventi successivi è desunto dal principio di revisione internazionale ISA 560, con i necessari adattamenti per la gestione concorrente nell'ambito della politica di coesione. Come afferma tale principio, uno degli obiettivi del revisore è *"acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati che consentano di stabilire se gli eventi intervenuti tra la data dei rendiconti finanziari e la data della relazione di revisione che richiedono rettifiche o informativa nei resoconti finanziari siano adeguatamente riflessi nei rendiconti finanziari in conformità del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile"*. Nel contesto della gestione concorrente, per "resoconti finanziari" si intendono i conti elaborati dall'AC sotto la sua responsabilità. La "data dei resoconti finanziari" corrisponde alla data in cui l'AC presenta i conti all'AA per la loro verifica finale.

²⁸ Manuale *Il ruolo dei revisori degli Stati membri nella prevenzione e nell'individuazione delle frodi* (<https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/Handbook%20the%20role%20of%20Member%20states%27%20auditors%20in%20fraud%20prevention%20and%20detection%20IT.doc>).

Si presuppone che l'AA riceverà i conti dall'AC prima della loro presentazione alla Commissione, al fine di poter trarre conclusioni in merito alla loro completezza, accuratezza e veridicità. Durante il periodo compreso tra la ricezione di tali conti e l'elaborazione del parere di audit, l'AA può venire a conoscenza di eventi che influiscono sugli importi indicati nei conti, in particolare sulle spese dichiarate legittime e regolari.

A tale scopo, l'AA deve "effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la data di riferimento dei resoconti finanziari [dei conti] e la data della relazione di revisione [la relazione annuale di controllo] che richiedono rettifiche o informativa nei resoconti finanziari [nei conti]". Inoltre, come prevede l'ISA 560, l'AA "non è tuttavia tenuta a svolgere ulteriori procedure di revisione relative agli aspetti per i quali procedure di revisione precedentemente svolte abbiano già fornito conclusioni soddisfacenti".

Eventuali eventi successivi potrebbero avere un impatto importante sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e/o sulle riserve (in caso di parere con riserva o parere negativo) e quindi non possono essere ignorati dall'AA. Tali eventi possono corrispondere ad azioni positive (ad esempio, misure correttive attuate dopo l'elaborazione dei conti da parte dell'AC e prima della loro presentazione alla Commissione) o avere un impatto negativo (ad esempio, carenze nel sistema o errori individuati in tale periodo).

Se pertinente, si devono prendere in considerazione anche le risultanze di altro lavoro di audit svolto a livello nazionale o di UE in relazione al periodo contabile.

In caso di programmi plurifondo, occorre indicare il rispettivo fondo per ciascuno dei casi successivi riportati.

Inoltre, l'AA è invitata a riepilogare nella sezione 8 il lavoro di audit svolto e i risultati riguardanti l'affidabilità dei dati relativi alla performance, sulla base degli audit di sistema dell'RF6 (in particolare l'aspetto dell'affidabilità dei dati relativi alla performance), qualsiasi audit tematico specifico sull'affidabilità dei dati relativi alla performance e gli audit delle operazioni.

9. Livello complessivo di affidabilità

9.1 Indicare il livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegare come è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit dei sistemi (cfr. punto 10.1) e degli audit delle operazioni (cfr. punto 10.2). Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche dei risultati di altro lavoro di audit svolto a livello nazionale o di UE in relazione al periodo contabile.

9.2 Valutare eventuali azioni di mitigazione attuate, come rettifiche finanziarie, e l'esigenza di eventuali azioni correttive supplementari necessarie in una prospettiva sia sistemica che finanziaria.

Ai fini dell'indicazione dell'affidabilità complessiva da parte dell'AA nella **sezione 9.1**:

- L'affidabilità dei conti si basa sui risultati degli audit dei conti (e su altre fonti di informazione pertinenti come descritto nella sezione 6.3) e le conclusioni in merito dovrebbero essere indicate nella sezione 6.3²⁹.
- L'affidabilità per quanto riguarda la legittimità e la regolarità (L/R) delle spese si basa sul TET derivante dagli audit delle operazioni tenendo conto dell'attuazione delle rettifiche necessarie prima della presentazione dei conti (ovvero TETR - cfr. la sezione 5).
- L'affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo si basa sulla combinazione dei risultati sia degli audit dei sistemi (valutazione dei sistemi - cfr. la sezione 4) sia degli audit delle operazioni (TET - cfr. la sezione 5).

In caso di programmi plurifondo, l'AA dovrebbe confermare che le conclusioni cui è pervenuta si applicano a tutti i fondi o, in caso di differenze, spiegare come sia giunta a una conclusione per ciascun fondo, in base alla sua analisi dei risultati del lavoro di audit svolto.

Il livello complessivo di affidabilità è riflesso nel parere di audit (cfr. la sezione III) cui l'AA può far riferimento nella presente sezione.

Per quanto riguarda la **sezione 9.2**, si consiglia all'AA di descrivere le misure correttive adottate dallo Stato membro in base ai risultati degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni da essa riferite.

In generale, l'esistenza di un TET superiore alla soglia di rilevanza conferma la presenza di carenze nel sistema di gestione e di controllo (soprattutto a livello di RF4, di verifiche di gestione ma, eventualmente, anche di altri requisiti fondamentali). In questo caso, e in particolare se il sistema di gestione e di controllo è classificato nella categoria 3 o 4, al fine di mitigare il rischio di errori rilevanti anche per le future domande di pagamento, l'AA dovrebbe raccomandare alle autorità competenti di attuare interventi correttivi con le necessarie misure correttive nell'ambito di un piano d'azione da attuare entro un termine chiaro prima del successivo pacchetto di affidabilità e volte ad affrontare le carenze rilevate nel sistema. Se già definito, il piano d'azione di interventi correttivi dovrebbe essere descritto in maniera chiara e concisa nella RAC (e nella dichiarazione di gestione dall'AG), mentre, se non ancora definito, dovrebbero essere indicati almeno gli ambiti principali delle azioni correttive raccomandate (ulteriori dettagli sul piano d'azione di interventi correttivi e sulla sua attuazione dovrebbero essere quindi forniti nella RAC successiva, a meno che la Commissione non lo richieda anticipatamente).

²⁹ Per quanto riguarda l'elemento del parere di audit relativo ai conti, ulteriori linee guida sono fornite nel documento aggiornato *Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti* (EGESIF 15_0016_02) della Commissione.

III. LINEE GUIDA SUL PARERE DI AUDIT CHE L'AA DEVE PRESENTARE ANNUALMENTE PER CIASCUN PROGRAMMA

1. Parere di audit

Il parere di audit che l'AA deve presentare annualmente per ciascun programma, conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC, si basa sulle conclusioni tratte dagli elementi probativi raccolti. L'allegato VIII al regolamento di esecuzione contiene un modello di parere di audit che riguarda i tre elementi di affidabilità (conti, legittimità e regolarità delle spese registrate nei conti annuali del programma e funzionamento del SiGeCo). Sono previste tre tipologie di parere:

- Parere senza riserve
- Parere con riserva (con impatto limitato o significativo)
- Parere negativo

L'AA comunica il proprio parere di audit per programma nella RAC e sotto forma di dati strutturati nel sistema SFC2014, indicando i diversi possibili livelli di affidabilità per ciascuno dei tre elementi summenzionati.

In caso di emissione di un parere senza riserve, esso si applica a tutti e tre gli elementi del parere di audit, senza eccezioni.

Per le altre tipologie di parere, ovvero parere con riserva o negativo, l'AA dovrebbe indicare nel parere di audit quale dei tre elementi o relativa combinazione (conti, L/R, SiGeCo) è interessato.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la tabella seguente indica, per le situazioni più comunemente riferite, la relazione tra il parere di audit (relativo al corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e alla legittimità e regolarità delle spese) e le conclusioni tratte dagli audit dei sistemi e delle operazioni. **La seguente tabella è indicativa e richiede all'AA di esercitare il suo giudizio professionale, in particolare per le situazioni non previste nella tabella oppure in caso di fattori attenuanti specifici individuati dall'AA sulla base di elementi probativi.** Le misure correttive attuate come indicato nella tabella possono riguardare rettifiche finanziarie (intese a ottenere un TETR inferiore o pari al 2%) oppure miglioramenti di sistema/procedurali per colmare eventuali carenze del sistema di gestione e di controllo ed evitare il ripetersi in futuro delle stesse irregolarità, o una combinazione di entrambi.

Tabella 1: Tipi di parere di audit previsto sugli elementi di affidabilità relativi a SiGeCo, L/R e conti ³⁰ tenendo conto di tutti i risultati degli audit disponibili e indicando le misure correttive necessarie.

Tipo di parere di audit	Elemento del parere di audit e affidabilità complessiva				Misure correttive necessarie (in considerazione delle conclusioni dell'AA nella RAC) (rettifiche finanziarie oppure miglioramenti di sistema/procedurali o entrambi)
	Funzionamento del SiGeCo (risultati degli audit dei sistemi confermati o modificati dai risultati degli audit delle operazioni – TET o/e miglioramenti per colmare le carenze nel SiGeCo)		Legittimità e regolarità delle spese certificate nei conti	Conti	
	Risultati degli audit dei sistemi	TET (Risultati degli audit delle operazioni)	TETR (TET mitigato dalle rettifiche finanziarie attuate prima della presentazione dei conti alla Commissione)		
1 - Senza riserve	Sistema in categoria 1 o 2	e TET ≤ 2%	e TETR ≤ 2%	e adeguamenti da effettuare nei conti ≤ 2%	Rettifiche di errori individuali nel campione
2 - Con riserva (riserva con impatto limitato)	Sistema in categoria 2	e/o 2% < TET ≤ 5%	NA ³¹	NA ⁴⁴	Rettifiche di errori individuali nel campione Miglioramenti per colmare eventuali carenze nel SiGeCo
3 - Con riserva (riserva con impatto significativo)	Sistema in categoria 3	e/o 5% ≤ TET ≤ 10%	e/o TETR > 2%	e/o adeguamenti da effettuare nei conti > 2%	Rettifiche finanziarie estrapolate per portare il TETR a un valore pari o inferiore al 2% tenendo conto delle rettifiche già applicate a seguito degli audit dell'AA (comprese rettifiche di errori individuali nel

³⁰ Per quanto riguarda l'affidabilità dei conti, ulteriori linee guida sono fornite nel documento aggiornato *Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti* (EGESIF 15_0016) della Commissione.

³¹ Riguardo all'elemento di affidabilità della legittimità/regolarità e dei conti, il parere di audit è con riserva/negativo (livello rilevante di errore residuo) oppure no. Qualsiasi adeguamento o errore residuo superiore alla soglia di rilevanza per le spese certificate nei conti annuali è ritenuto una problematica significativa inerente.

Tipo di parere di audit	Elemento del parere di audit e affidabilità complessiva				
	Funzionamento del SiGeCo (risultati degli audit dei sistemi confermati o modificati dai risultati degli audit delle operazioni – TET o/e miglioramenti per colmare le carenze nel SiGeCo)		Legittimità e regolarità delle spese certificate nei conti	Conti	Misure correttive necessarie (in considerazione delle conclusioni dell'AA nella RAC) (rettifiche finanziarie oppure miglioramenti di sistema/procedurali o entrambi)
	Risultati degli audit dei sistemi	TET (Risultati degli audit delle operazioni)	TETR (TET mitigato dalle rettifiche finanziarie attuate prima della presentazione dei conti alla Commissione)		
4 - Negativo	Sistema in categoria 4	e/o TET > 10%	e/o TETR > 2%	e/o adeguamenti da effettuare nei conti > 2%	campione) + piano d'azione di interventi correttivi per colmare eventuali carenze nel SiGeCo + attuazione degli adeguamenti da effettuare nei conti

La tabella 1 di cui sopra fornisce linee guida per valutare il livello di affidabilità dei tre elementi del parere di audit nel caso di situazioni lineari. Ad esempio, se l'AA ritiene che il SiGeCo rientri nella categoria 1 o 2 e che sia il TET che il TETR siano pari o inferiori alla soglia di rilevanza del 2%, il parere di audit sul SiGeCo e sulla L/R può essere senza riserve (a meno che l'AA non ritenga che i miglioramenti e le azioni correttive necessari per un SiGeCo classificato in categoria 2 meritino una riserva).

Tuttavia, nel formulare il proprio parere di audit, l'AA deve tenere conto dei diversi livelli di affidabilità e dei risultati dell'audit raccolti per ogni elemento del parere di audit. In caso siano attuate misure correttive a livello di sistema / L/R al momento di elaborare il proprio parere di audit, l'AA può rivedere la sua valutazione iniziale in funzione dei risultati degli audit disponibili e degli elementi probativi raccolti. Possono verificarsi vari casi:

- Se il SiGeCo è classificato nella categoria 1 o 2 e/o il TET è superiore al 2% ciò significa che, nonostante la valutazione positiva basata sugli audit dei sistemi effettuati dall'AA, il SiGeCo non risulta in realtà sufficientemente efficace ai fini della prevenzione, del rilevamento e della rettifica delle irregolarità. Solitamente, si ritiene pertanto opportuno un parere di audit con riserva per il SiGeCo (possibilmente solo con impatto limitato, se il TET riferito è compreso tra il 2% e il 5%; tuttavia, se il TETR è superiore al 2%, si ritiene che la riserva abbia un impatto significativo per la L/R).
- Tuttavia, nel caso precedente, se lo Stato membro ha attuato misure correttive adeguate (ovvero rettifiche finanziarie, individuali o estrapolate, per portare il TETR a un valore pari o inferiore al 2%) prima del completamento della RAC, l'AA può emettere un parere con riserva con impatto limitato solo per via dei miglioramenti necessari nel SiGeCo, mentre l'aspetto relativo a L/R non necessita di riserva (TETR portato a un livello pari o inferiore al 2%).
- In alternativa, se oltre alle rettifiche finanziarie necessarie si reputano opportune e vengono attuate azioni correttive che comportino miglioramenti per colmare carenze nel SiGeCo (a seconda della natura e del tipo di errori che determinano un TET superiore al 2% e della gravità del TET), può essere fornito un parere senza riserve (sia sul SiGeCo che sulla L/R).
- Quando il SiGeCo viene classificato nella categoria 3 e/o il TET è superiore al 5% è necessario comunicare un parere con riserva con impatto significativo. Tuttavia, la riserva può essere limitata al SiGeCo se il TETR è stato portato a un valore pari o inferiore al 2% tramite opportune rettifiche finanziarie (individuali e/o estrapolate) prima della presentazione del pacchetto di affidabilità alla Commissione. Se, inoltre, l'AA ha elementi probativi sufficienti dell'efficace attuazione di misure correttive relative alle carenze del sistema e può addirittura verificarne l'effettiva attuazione prima del completamento della RAC, l'AA può decidere di emettere nel complesso un parere senza riserve. In alternativa, se le misure correttive relative alle carenze del

sistema non sono state attuate, il parere di audit dovrebbe rimanere con riserva per via della riserva sul SiGeCo, anche se il TETR è stato portato a un valore pari o inferiore al 2%, poiché il SiGeCo continua a generare spese contenenti un rischio di errore superiore al 5%.

- Se l'AA determina la presenza di errori rilevanti nei conti, il parere dovrebbe essere con riserva, anche se il SiGeCo è classificato nella categoria 1 o 2 e sia il TET che il TETR sono pari o inferiori alla soglia di rilevanza del 2%. La riserva in questo caso si riferisce unicamente all'accuratezza, completezza e/o correttezza dei conti.

2. Tipi di parere di audit

Parere senza riserve:

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014;
- le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari;
- il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente.

Il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidano sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la rinuncia ad esprimere un parere.]

Parere con riserva:

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014;
- le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari;
- il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente,

tranne in relazione ai seguenti aspetti [barrare la dicitura non pertinente]:

in relazione a questioni rilevanti relative ai conti: ...

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione: ...

e/o [barrare la dicitura non pertinente] in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e di controllo: ...

Stimo pertanto che l'incidenza della/e riserva/e sia [limitata]/[significativa]. [Barrare la dicitura non pertinente].

Tale impatto corrisponde a ... [importo in EUR e %] del totale delle spese dichiarate. Il contributo dell'UE interessato è pertanto di ... [importo in EUR].

Il lavoro di audit eseguito non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit svolta metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidano sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la rinuncia ad esprimere un parere.]

L'AA dovrebbe:

- indicare nel dettaglio e spiegare le riserve;
- stimarne l'impatto (limitato o significativo);
- quantificare l'impatto in relazione alle spese dichiarate e in termini assoluti.

In generale, la quantificazione dell'impatto corrisponde al TETR (in %) moltiplicato per le spese certificate nei conti (importo), salvo nel caso in cui la riserva riguardi unicamente i conti. In tal caso, la quantificazione dell'impatto corrisponde all'intero importo individuato dall'AA come errato nei conti.

Inoltre, se la riserva riguarda solo il SiGeCo (o una sua parte), si raccomanda all'AA di indicare gli importi inseriti nei conti e relativi al SiGeCo (o a parte di esso) e stimare gli importi interessati dalla riserva³².

³² Ad esempio sulla base del TET, tasso forfettario, ecc.

Come indicato nella tabella nella sezione III.1 di cui sopra, si ritiene adeguato stimare l'impatto di una riserva sul SiGeCo come "limitato" quando fa riferimento a irregolarità (non ancora rettificate nei conti) superiori al 2%, ma inferiori al 5% del totale delle spese certificate nei conti. Se tali irregolarità sono pari o superiori al 5% del totale delle spese certificate nei conti, la riserva corrispondente dovrebbe essere stimata come "significativa". Lo stesso ragionamento si applica se l'AA non può quantificare con precisione l'esatto importo delle irregolarità e si usa un tasso forfettario; ciò può succedere in caso di carenze del sistema.

Per quanto riguarda le riserve sulla L/R, in tutti i casi in cui il TETR è superiore al 2% l'impatto è da ritenersi significativo. Analogamente, qualsiasi riserva sui conti è ritenuta come avente un impatto significativo.

Come spiegato nella presente sezione, l'AA dovrebbe specificare chiaramente se le riserve riguardino i conti, la legittimità e la regolarità della spesa o il sistema di gestione e di controllo.

In caso di programmi plurifondo e se la situazione cambia a seconda del fondo, l'AA dovrebbe indicare se e come le riserve si applichino a ciascun fondo.

Parere negativo:

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

- i conti forniscono/non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014;
- le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono/non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari;
- il sistema di gestione e controllo istituito funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti [barrare la dicitura non pertinente]:

in relazione a questioni rilevanti relative ai conti: ...

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione: ...

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo: ...

Il lavoro di audit eseguito mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di

affidabilità di gestione in relazione ai seguenti aspetti: ...

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidano sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la rinuncia ad esprimere un parere.]

I chiarimenti di cui sopra riguardanti la quantificazione dell'impatto delle riserve si applicano anche per i pareri negativi.

Inoltre, in particolare in casi di parere con riserva o negativo, l'AA dovrebbe indicare le azioni correttive pianificate o intraprese dalle diverse autorità interessate. L'AA dovrebbe verificare che tali azioni siano state effettivamente attuate e riferire, nel successivo periodo contabile, in merito a tale adozione nei punti 4.5 e 5.12 della RAC.

Quando si elaborano i pareri di audit e si fissano i livelli di affidabilità è indispensabile basarsi su un giudizio professionale appropriato allo scopo di decidere se la gravità delle constatazioni giustifichi un parere con riserva o un parere negativo.

Limitazione dell'ambito

Una limitazione dell'ambito dovrebbe essere emessa quando, sulla base di fattori esterni³³, l'AA non è in grado di svolgere tutto il lavoro di audit necessario che era stato previsto e che avrebbe consentito di elaborare un parere di audit valido e motivato per una delle sue tre componenti.

Se si ritiene necessaria una **limitazione dell'ambito**, l'AA dovrebbe stimarne l'impatto (se presente) sulle spese certificate nei conti³⁴. Se si stima che l'impatto sia rilevante, non è possibile emettere un parere senza riserve. In tali casi l'AA dovrebbe emettere un parere con riserva o, in casi eccezionali, valutare la rinuncia a esprimere un parere.

Impossibilità di esprimere un parere

In casi eccezionali, l'AA può rinunciare a esprimere un parere. Ciò avviene esclusivamente quando essa non può svolgere gli audit dei conti (cfr. i conti pari a zero di cui sotto), delle spese dichiarate o del funzionamento del sistema di gestione e di controllo a causa di fattori esterni che esulano dalle responsabilità dell'AA. In tali casi, l'AA dovrebbe spiegare i motivi per cui non ha potuto emettere un parere di audit.

La rinuncia ad esprimere un parere può essere redatta come segue:

³³ Ad esempio, il rifiuto di un'entità oggetto di audit di fornire accesso ai documenti.

³⁴ La stima può basarsi sugli importi nei conti per cui non è stato possibile svolgere il lavoro di audit necessario.

A causa della rilevanza della questione descritta nel paragrafo precedente, non ho potuto raccogliere elementi probativi sufficienti e adeguati per fornire una base per un parere di audit. Di conseguenza, non esprimo un parere di audit per via della limitazione dell'ambito sui seguenti elementi:

– *i conti;*

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

– *la legittimità e la regolarità delle spese per cui è stato richiesto il rimborso alla Commissione;*

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

– *il funzionamento del sistema di gestione e di controllo.*

Impossibilità di esprimere un parere se non è stata dichiarata alla Commissione alcuna spesa durante il periodo contabile:

Se non è stata dichiarata alla Commissione alcuna spesa relativa al periodo contabile e l'AC non riferisce alcun importo dei contributi per programma erogato agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'RDC né anticipi di aiuti di Stato nei conti a norma dell'articolo 131, paragrafo 4, dello stesso regolamento, è opportuna una **rinuncia ad esprimere un parere** (riguardante tutti e tre gli elementi del parere).

Ciò si applica anche se l'AA ha già svolto alcuni audit dei sistemi, i cui risultati devono essere inseriti nella sezione 4 della RAC. Tuttavia, non essendo stati certificati importi nei conti, è opportuno rinunciare ad esprimere un parere (in merito ai conti e alla L/R).

Tale approccio non è applicabile ai casi di spese limitate dichiarate alla Commissione relativamente al periodo contabile, per cui l'AA dovrebbe emettere un parere di audit sulla base del lavoro di audit svolto.

3. Programmi plurifondo, sistemi comuni e pareri di audit diversi per programma

Nel caso di programmi plurifondo, il parere di audit si applica a tutti i fondi nell'ambito di tale programma.

Nel caso di diversi programmi raggruppati e rientranti in un sistema comune di gestione e controllo, l'RDC consente all'AA di riferire un TET sulla base di un unico campione riguardante i programmi raggruppati e una RAC per i programmi raggruppati. Tuttavia, devono essere emessi pareri di audit individuali per ciascun programma conformemente

all'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC³⁵. Il tipo di parere di audit può quindi variare da un programma all'altro, a prescindere dal raggruppamento dei programmi. Infatti, se gli audit dei sistemi o l'analisi degli errori riscontrati nel campione casuale all'interno di un sistema comune di gestione e controllo evidenziano particolari carenze per un singolo programma (o alcuni programmi) inserito(i) in tale sistema comune, l'AA può valutare di differenziare il proprio parere di audit per questo(i) particolare(i) programma(i)³⁶. A tal fine il sistema SFC2014 consente all'AA di inserire pareri di audit diversi per ciascun programma nell'ambito di un sistema comune di gestione e controllo. L'AA dovrebbe illustrare nella RAC gli elementi probativi e le constatazioni dell'audit a sostegno dei pareri di audit differenziati nell'ambito del sistema comune di gestione e controllo.

4. Pareri di audit inadeguati

Tra le altre cose, la Commissione considera che un parere di audit è inadeguato nei seguenti casi:

- parere senza riserve anche se non è stata dichiarata alla Commissione alcuna spesa per il periodo contabile di riferimento (cfr. la rinuncia a esprimere un parere di cui sopra);
- parere senza riserve anche se non sono stati svolti audit delle operazioni sulle spese per il periodo contabile di riferimento;
- parere senza riserve anche se l'AA non ha sottoposto a audit una parte sostanziale delle operazioni nel campione (impatto rilevante sul TET);
- parere senza riserve anche se il tasso di errore totale era superiore alla soglia di rilevanza, e/o sono state rilevate carenze significative negli audit dei sistemi, senza che venissero adottate misure correttive adeguate (cfr. la sezione II.5 delle presenti linee guida) da parte delle autorità nazionali in tempo utile prima della pubblicazione del parere di audit;
- limitazione dell'ambito quando l'AA ritiene che il campione di audit delle operazioni non sia rappresentativo e non ha ampliato il campione/selezionato un campione complementare;

³⁵ A norma dell'articolo 127, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 "L'autorità di audit prepara: a) un parere di audit [...] b) una relazione di controllo [...] Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica".

³⁶ Purché l'AA abbia elementi probativi sufficienti a elaborare pareri di audit differenziati per i programmi nel singolo campione per un sistema comune di gestione e controllo. Cfr. anche la sezione 5.3 per quanto riguarda il campione.

- rinuncia a esprimere un parere perché le procedure in contraddittorio per gli audit delle operazioni/altri audit non sono state ultimate.

IV. TRATTAMENTO DEGLI ERRORI RILEVATI DALLE AUTORITÀ DI AUDIT AL FINE DI DETERMINARE E COMUNICARE TASSI DI ERRORE TOTALE RESIDUO AFFIDABILI NELLE RELAZIONI ANNUALI DI CONTROLLO

La presente sezione fornisce linee guida alle autorità degli Stati membri, segnatamente le autorità di audit (AA), in merito al trattamento e alla valutazione degli errori riscontrati nel contesto degli audit svolti dalle AA, in particolare gli audit delle operazioni. La presente sezione fornisce anche chiarimenti sul calcolo del tasso di errore totale, sul tasso di errore totale residuo, sulle relative misure correttive e sul loro impatto sul parere di audit dell'AA presentato a norma dell'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC.

Inoltre, la presente sezione contiene anche informazioni complementari alle seguenti note orientative della Commissione:

- *Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit* (EGESIF_16-0014-01 del 20 gennaio 2017 e successive modifiche), di seguito "guida al campionamento";
- *Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti* (EGESIF 15_0016), aggiornate;
- *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili* (EGESIF 15_0017), aggiornate.

1. Valutazione degli errori

1.1 Panoramica dei tipi di errore

Come stabilito dai principi di revisione internazionali, in particolare ISA 530, la RAC dovrebbe presentare la valutazione degli errori individuati nel contesto degli audit delle operazioni effettuati dall'AA, oltre alle misure correttive (cfr. la sezione IV.3). Tali errori possono essere casuali, sistemici, noti o, in circostanze eccezionali, anomali. Questi concetti sono spiegati nelle sezioni sottostanti.

Dopo aver valutato gli errori, l'AA dovrebbe calcolare il TET (il tasso di errore totale) e il TETR (il tasso di errore residuo tenendo conto delle rettifiche attuate), come spiegato nelle sezioni IV.2 e IV.4. L'AA dovrebbe pianificare la propria attività in modo tale da effettuare valutazioni adeguate e da consentire agli Stati membri di adottare le misure correttive in tempo utile prima della presentazione del pacchetto di affidabilità e in modo che possano essere adeguatamente riportate nei conti del programma. Il giudizio professionale di cui l'AA si è avvalsa per la valutazione degli errori dovrebbe essere illustrato nella RAC.

1.2 Errori casuali

Gli errori che l'AA non ritiene sistemici o anomali sono classificati come errori casuali. Tale concetto presuppone la probabilità che tali errori casuali rilevati nel campione sottoposto a audit siano presenti anche nella popolazione non sottoposta a audit, poiché il campione è rappresentativo. Pertanto, tali errori devono essere inclusi nella proiezione degli errori - cfr. la sezione IV.2.

Il calcolo della proiezione degli errori casuali varia a seconda del metodo di campionamento selezionato, come descritto nella guida ai metodi di campionamento per le AA.

1.3 Errori sistemici

Gli errori sistemici sono gli errori riscontrati all'interno del campione sottoposto a audit che hanno un impatto nella popolazione non sottoposta a audit e si verificano in circostanze ben definite e analoghe tra loro. Sono in generale connessi a procedure di controllo inefficaci nell'ambito del sistema di gestione e di controllo (o di una parte di esso). In effetti, l'identificazione di un potenziale errore sistemico implica l'espletamento delle attività complementari necessarie all'identificazione della sua portata totale e alla sua successiva quantificazione. Ciò significa che dovrebbero essere identificate tutte le situazioni nella popolazione suscettibili di presentare un errore dello stesso tipo rispetto a quello individuato nel campione, in modo da consentire la delimitazione dell'effetto complessivo dell'errore sistemico nella popolazione³⁷. A norma dell'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, "*nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate*".

La guida ai metodi di campionamento per le AA contengono chiarimenti sulla proiezione quando vengono identificati sia errori casuali che sistemici.

Esistono due possibili scenari per il calcolo del TET relativo agli errori sistemici:

- a) Lo Stato membro ha delimitato l'errore sistemico in tutte le operazioni potenzialmente interessate, in modo da determinarne l'esatto impatto sulla popolazione. L'errore sistemico rilevato nel campione non è estrapolato ma sommato come importo assoluto all'importo dell'errore per il calcolo del TET.
- b) Al momento di riferire alla Commissione, lo Stato membro ha potuto solo parzialmente delimitare l'ambito dell'errore sistemico nell'intera popolazione (non sono disponibili informazioni sull'impatto esatto dell'errore sistemico). L'errore sistemico

³⁷ Ad esempio, un determinato errore potrebbe essere stato individuato in un'operazione cofinanziata nell'ambito di un asse prioritario in materia di ingegneria finanziaria. È possibile che l'errore si produca in altre operazioni all'interno dello stesso asse prioritario. L'AA è tenuta ad accertarsene, in collaborazione con l'autorità di gestione.

ricontrato nel campione è trattato come casuale (e pertanto contribuisce all'estrapolazione) ai fini del calcolo del TET.

In relazione alle spese dichiarate nel periodo contabile di riferimento, tutte le rettifiche finanziarie attuate corrispondenti agli errori sistemici (totalmente o parzialmente) corretti e qualsiasi importo relativo rimosso dai conti a causa di una valutazione in corso (ovvero spese potenzialmente interessate dall'errore sistemico rimosse per ulteriori verifiche al fine di delimitare l'errore sistemico) devono essere presi in considerazione per il calcolo del TETR (cfr. la sezione IV.4)³⁸.

1.4 Errore anomalo

Per errore anomalo si intende un errore che oggettivamente non è rappresentativo della popolazione. Un campione statistico è rappresentativo della popolazione e pertanto gli errori anomali dovrebbero essere comunicati solo in circostanze estremamente rare e debitamente motivate. Il ricorso frequente a tale concetto, se non debitamente motivato, può compromettere l'affidabilità del calcolo del TET e del parere di audit dell'AA.

Nella RAC l'AA è tenuta a garantire un elevato grado di sicurezza in merito al fatto che tale errore anomalo non è in effetti rappresentativo della popolazione, nonché a spiegare le procedure di audit supplementari da essa effettuate per trarre conclusioni che confermano l'esistenza di un errore anomalo, a norma del principio ISA 530, che specifica inoltre:

"A.19. Qualora un errore sia stato riconosciuto come un'anomalia, esso può essere escluso dalla proiezione degli errori sulla popolazione. Tuttavia, l'effetto di un simile errore, se non corretto, necessita comunque di essere considerato in aggiunta alla proiezione degli altri errori non anomali.

A.22. Nel caso delle verifiche di dettaglio, la somma dell'errore proiettato e dell'errore anomalo, ove presente, è la migliore stima da parte del revisore dell'errore nella popolazione. Qualora la somma dell'errore proiettato e dell'eventuale errore anomalo superi l'errore accettabile, il campione non fornisce elementi ragionevoli in base ai quali trarre conclusioni sulla popolazione sottoposta a verifica. (...)"

Questo significa che l'importo dell'errore anomalo va aggiunto nel calcolo del TET se non è stato rettificato, come indicato nella sezione IV.2.

Se l'errore anomalo è stato rettificato prima della presentazione della RAC alla Commissione [(in una domanda di pagamento o nei conti (provvisori)], non viene computato per il TET e la

³⁸ In casi eccezionali di errori sistemici che non siano stati ancora totalmente delimitati, tali errori possono essere esclusi dal calcolo del TETR (nel valore D) a condizione che 1) l'errore sistemico si sia verificato solo in una parte limitata della spesa e 2) l'intera spesa potenzialmente interessata dall'errore sia rimossa dai conti per essere valutata al fine di delimitare totalmente l'errore sistemico.

rettifica corrispondente non dovrebbe essere presa in considerazione per il calcolo del TETR. Questo approccio si applica soltanto agli errori anomali in virtù del loro carattere eccezionale, come previsto nel citato principio di revisione.

Può verificarsi un caso particolare qualora l'AA individui diverse irregolarità nella stessa operazione, una delle quali viene ritenuta un errore anomalo. In questo caso, l'errore relativo alla parte scelta su base casuale dovrebbe essere proiettato sulla popolazione. L'errore anomalo nella stessa operazione viene aggiunto al TET, salvo che sia stato rettificato prima della presentazione della RAC. Poiché rappresenta altri possibili errori nella popolazione, l'errore casuale dovrebbe essere estrapolato alla restante spesa della popolazione ai fini di una corretta stima del TET.

1.5 Errori noti

Esiste un particolare tipo di errore che non dovrebbe essere confuso con gli errori sistemici nel caso in cui un errore riscontrato in un'operazione/domanda di pagamento nel campione porti il revisore a individuare al di fuori di tale campione nell'ambito della stessa operazione uno o più errori. Questi errori possono essere classificati come "errori noti"³⁹. L'approccio raccomandato per trattare gli errori noti è il seguente:

L'errore casuale nel campione (ovvero l'errore che ha consentito di individuare l'errore noto al di fuori del campione) deve essere estrapolato come qualsiasi altro errore casuale. L'importo dell'errore noto al di fuori del campione non viene aggiunto al TET. Questa raccomandazione dipende dal fatto che, a differenza di quanto avviene nel caso degli errori sistemici delimitati, di norma la delimitazione dell'errore noto è effettuata a livello dell'operazione in cui è stato individuato l'errore. Tale procedura non fornisce la conferma che nella popolazione restino altre operazioni interessate da questo tipo di errore; tuttavia anche l'errore noto dovrebbe essere rettificato.

Occorre rettificare anche gli errori noti riguardanti periodi contabili precedenti, anche se non sono inseriti nel calcolo del TET e del TETR del periodo contabile in questione.

³⁹ Ad esempio, se un contratto risulta illegale nel quadro delle norme in materia di appalti pubblici, è probabile che una parte delle relative spese irregolari sia stata dichiarata per tale operazione in una domanda di pagamento o nella fattura incluse nel campione sottoposto a audit, mentre la restante spesa per detta operazione sia stata dichiarata in domande di pagamento o fatture non incluse in tale campione, all'interno della popolazione sottoposta a audit o nella popolazione di anni precedenti.

2. Tasso di errore totale (TET)

2.1 Calcolo del TET

In generale, per il calcolo del tasso di errore totale devono essere presi in considerazione tutti gli errori rilevati nel contesto del campione casuale utilizzato per gli audit delle operazioni⁴⁰. Il calcolo del TET dovrebbe quindi riflettere l'analisi effettuata dall'AA riguardo ai diversi tipi di errore⁴¹ individuati nell'ambito degli audit delle operazioni eseguiti a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC.

L'errore totale corrisponde pertanto alla somma delle componenti pertinenti dell'errore, ovvero: errori casuali estrapolati, errori casuali definiti negli strati esaustivi, se del caso, errori sistemici ben delimitati ed errori anomali non rettificati.

L'importo dell'errore totale così ottenuto deve essere poi diviso per l'importo della spesa nella popolazione di campionamento del periodo contabile di riferimento per ottenere il TET, cfr. anche il diagramma di cui all'allegato 3.

Il TET rappresenta la migliore stima dell'errore nella popolazione⁴² per tale periodo contabile. Il TET presentato nella RAC dovrebbe essere il tasso di errore prima dell'applicazione di qualsiasi misura correttiva da parte dello Stato membro in seguito agli audit effettuati dall'AA⁴³.

2.2 Casi particolari

2.2.1 Errori già rilevati dall'AG, dall'OI o dall'AC nelle spese soggette a audit delle operazioni

2.2.1.1 Irregolarità già individuate e trattate dall'AG, dall'OI o dall'AC, ma non ancora rettificata prima che l'AA selezioni il campione

Come stabilito in precedenza, di norma tutte le irregolarità riscontrate sono da prendere in considerazione per il calcolo del tasso di errore totale e vanno indicate nella RAC. Ciò comprende le irregolarità rilevate dall'AA (durante i relativi audit sulle operazioni) che sono già state individuate (in particolare dall'autorità di gestione, dall'organismo intermedio o

⁴⁰ La sovrastima delle spese non relativa a irregolarità (quali errori materiali commessi ad esempio durante la copia o scrittura manuale di informazioni) non è considerata un errore per il calcolo del TET.

⁴¹ Come descritto nella sezione IV.1.

⁴² In casi eccezionali, quando la somma degli errori individuali nel campione e degli errori noti derivanti dal lavoro di audit dell'AA (e relativi alle spese del periodo contabile) è superiore alla proiezione degli errori del campione, l'AA dovrebbe considerare la somma di tali errori una stima dell'errore nella popolazione migliore dell'errore proiettato. In tali casi entrambi gli errori dovrebbero essere indicati nella RAC.

⁴³ Ad eccezione di alcuni casi di errori rilevati dall'AG o da altri organismi prima della selezione del campione da parte dell'AA, come spiegato nella sezione IV.2.2.

dall'autorità di certificazione), prima della selezione del campione da parte dell'AA, ma non sono state rettifiche dallo Stato membro.

Tuttavia, tali irregolarità possono essere escluse dalla proiezione e dal calcolo del TET se esistono prove documentali da cui risulti che:

- le autorità nazionali abbiano rilevato l'irregolarità e stiano già adottando le misure necessarie (ad esempio l'avvio della procedura di recupero) prima che l'AA selezioni il campione, e che
- l'importo irregolare sia stato rettificato in una domanda di pagamento durante il periodo contabile o nei conti (provvisori) da presentare alla Commissione.

In ogni caso, il trattamento dell'irregolarità in questione va specificatamente e chiaramente comunicato e descritto nella relazione annuale di controllo, nella sezione 5 relativa agli audit sulle operazioni.

2.2.1.2 Irregolarità rilevate ma non adeguatamente rettifiche prima che l'AA selezioni il campione

Durante gli audit, l'AA può riscontrare che un'irregolarità è stata rilevata durante un controllo (in particolare dall'AG/ OI o dall'AC) o audit precedenti, ma il tasso di rettifica applicato era inferiore a quello che, secondo l'AA, avrebbe dovuto essere applicato. In questa situazione, per il calcolo del tasso di errore totale occorre tenere conto della differenza tra l'importo risultante dalla rettifica adottando il tasso stabilito dall'AA e l'importo effettivamente rettificato (a livello di domanda di pagamento trasmessa alla Commissione prima che l'AA selezionasse il campione).

2.2.1.3 Irregolarità relative alle spese rettifiche dopo che l'AA ha selezionato il campione

Durante lo svolgimento degli audit delle operazioni, l'AA può individuare spese irregolari che sono state rettifiche (ritirate o recuperate) dallo Stato membro dopo la selezione del campione di operazioni. Per quanto riguarda le modalità pratiche che l'AA è tenuta ad adottare per gli audit in loco, si prevedono due diversi casi:

- (1) se la spesa irregolare rettificata riguarda le spese complessive di una data operazione inclusa nel campione selezionato dall'AA, quest'ultima non è tenuta a effettuare l'audit in loco di tale operazione; il campione non va modificato, ovvero l'operazione interessata non va sostituita da un'altra operazione;
- (2) se la spesa irregolare rettificata riguarda solo una parte delle spese relative a una data operazione (dunque con certificazione parzialmente revocata) inclusa nel campione selezionato dall'AA, quest'ultima è tenuta a effettuare un audit di tale operazione, al fine di verificare se la parte rimasta nella domanda di pagamento alla Commissione sia priva di errori.

In entrambi i casi, la spesa irregolare va tenuta in considerazione nel TET a eccezione dei casi indicati nella sezione IV.2.2.1.1.

2.2.2 Importi irregolari inferiori a 250 EUR

Gli importi irregolari inferiori a 250 EUR⁴⁴ non devono essere rimborsati al bilancio dell'Unione (e non devono essere quindi detratti dagli importi certificati); devono essere tuttavia inclusi nel calcolo del TET, stimando l'errore nell'intera popolazione e il funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

2.2.3 Una spesa "cuscinetto" a livello di progetto

Ai fini degli audit delle operazioni a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC, come ulteriormente specificato all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 480/2014, solo le spese dichiarate nelle domande di pagamento alla Commissione costituiscono la popolazione per tali audit. Pertanto, le autorità di audit dovrebbero stimare l'errore solo in relazione a tali spese.

Di conseguenza, la compensazione con una spesa cuscinetto a livello di progetto descritta nelle linee guida per il periodo 2007- 2013⁴⁵ non è più applicabile. Le AA che avrebbero fatto ricorso a tale pratica di cui alla sezione 5.5 delle linee guida 2007-2013 sono invitate ad adeguare di conseguenza le proprie pratiche, al più tardi nei pacchetti di affidabilità da presentare a febbraio 2020 relativamente agli audit delle operazioni per il periodo contabile 2018/2019. L'AA dovrebbe consultarsi con la Commissione in merito al trattamento di casi specifici in merito.

2.2.4 Compensazione tra errori di sovrastima ed errori di sottostima

Considerando che il concetto di errore è legato alle sovrastime indebite nella spesa dichiarata, gli errori di sottostima non vanno dedotti dalle sovrastime nel calcolo del tasso di errore totale.

2.2.5 Come tener conto delle frodi e dei sospetti di frode nel tasso di errore?

2.2.5.1 Frode

Le spese nel campione sottoposto a audit, per cui la frode è determinata in una decisione/atto formale da parte di un organo giudiziario nazionale competente oppure identificata in un

⁴⁴ Ulteriori dettagli in merito al calcolo della soglia di 250 EUR sono forniti nella sezione 10 delle *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili* (EGESIF 15_0017) della Commissione, aggiornate.

⁴⁵ Cfr. le Linee guida sul trattamento degli errori comunicati nell'ambito delle relazioni annuali di controllo (COCOF_11-0041-01-IT) della Commissione, sezione 5.5.

documento/relazione formale contenente conclusioni da parte di un'autorità nazionale o UE competente⁴⁶ a seguito di indagini, sono considerate un errore da includere nel TET.

2.2.5.2 *Sospetta frode*

Se l'AA dispone di elementi che facciano presumere un sospetto di frode riguardo alla spesa inclusa nel campione, la spesa in esame può essere considerata un errore (casuale, sistemico o anomalo) e inclusa nel TET, sulla base degli elementi probativi a disposizione e del giudizio professionale dell'AA.

In ogni caso, l'AA dovrebbe svolgere il proprio lavoro di audit sulle spese in questione al fine di stabilire se siano presenti irregolarità nelle spese, fatto salvo l'esito di qualsiasi indagine antifrode. Gli errori relativi alle irregolarità riscontrate sono inclusi nel TET (salvo se già inseriti in un errore a causa di sospetta frode).

Qualora l'AA non possa sottoporre a audit delle spese che sono state inserite nel campione casuale per mancanza di una pista di controllo in quanto i documenti giustificativi sono trattenuti dalle autorità competenti pertinenti per sospetta frode, l'AA può sostituire l'operazione/domanda di pagamento inclusa nel campione con un'altra attraverso una selezione casuale tra la popolazione restante, utilizzando lo stesso metodo di campionamento, se è possibile farlo in tempo utile prima della presentazione della RAC.

Se l'AA non ha sostituito l'operazione/domanda di pagamento inclusa nel campione in esame e se la quantificazione dell'irregolarità non è possibile sulla base delle informazioni disponibili, l'AA dovrebbe comunicare nella RAC i casi identificati da questa situazione eccezionale e il relativo impatto potenziale sul calcolo del TET⁴⁷, nonché il parere dell'AA stessa.

2.2.6 *Nel tasso di errore dovrebbero essere inclusi i casi di fallimento o di insolvenza?*

Qualora l'AA abbia incluso nel campione un'operazione oggetto di procedura di fallimento o di insolvenza, con la conseguenza che non è possibile realizzare gli obiettivi dell'operazione o rispettare altre condizioni della sovvenzione (ad esempio aiuti di Stato legati alla creazione di posti di lavoro nell'impresa beneficiaria), ma non emergano particolari indizi di negligenza da parte dell'autorità di gestione nella selezione dell'operazione per il cofinanziamento, la spesa dichiarata per tale operazione dovrebbe essere inclusa nel TET?

⁴⁶ La frode può essere accertata da organismi investigativi penali e amministrativi nazionali o UE anticorruzione/antifrode specializzati (ad esempio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF, o il Servizio di coordinamento antifrode - AFCOS) presenti in ciascuno Stato membro.

⁴⁷ L'impatto può essere espresso con un aumento del TET se si considera un errore del 100% per le spese interessate, inserito nel calcolo del TET.

Per rispondere a questa domanda, è importante osservare la disposizione dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'RDC: "*I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento*".

Tenuto conto di questa disposizione, la Commissione ritiene che, in caso di cessazione dell'attività produttiva dovuta a fallimento non fraudolento, lo Stato membro è esentato dal perseguimento dell'irregolarità in questione e dall'effettuazione di rettifiche finanziarie adeguate. Lo Stato membro e la Commissione non dovranno quindi adottare misure per recuperare gli importi indebitamente versati.

Il corollario di tale ragionamento è che non deve essere preso in considerazione alcun errore nel TET in relazione a un caso di fallimento cui sia applicabile l'articolo 71, paragrafo 4, dell'RDC.

È ovvio che l'esistenza di un caso di insolvenza/fallimento non esclude la necessità per l'AA di ottenere la garanzia della legittimità e regolarità della spesa per l'operazione in esame in relazione alle restanti disposizioni applicabili.

Un caso di insolvenza o di fallimento costituirebbe un errore di cui tenere conto nel tasso di errore totale solo in due situazioni:

- 1) quando è legato a una frode accertata da un organismo giudiziario nazionale competente o individuata da un'autorità nazionale o UE competente, nel cui caso la rettifica riguarderebbe la totalità della spesa interessata;
- 2) quando è legato alla mancanza di una procedura di selezione adeguata da parte dell'AG (ossia a una violazione dell'articolo 125, paragrafo 3, dell'RDC), nel cui caso l'errore può essere quantificato in misura pari al 5%, 10%, 25% o 100% della spesa dichiarata per l'operazione in esame, sulla base del giudizio professionale dell'AA tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. °480/2014⁴⁸.

Se è applicabile uno dei due casi summenzionati, l'AA dovrebbe anche considerare il periodo in cui si è verificato il fallimento, nel senso di seguito specificato⁴⁹:

- 1) se l'insolvenza si è verificata prima della selezione del campione da parte dell'AA e l'AG è intervenuta tempestivamente revocando la convenzione di sovvenzione e

⁴⁸ Una quantificazione in misura pari al 100% sarebbe giustificata se l'AG non avesse verificato l'adeguatezza della situazione finanziaria del beneficiario (ossia che non comporti il rischio di fallimento) e se tale condizione fosse stata controllata prima di selezionare l'operazione.

⁴⁹ Come si desume dalla sezione IV.2.2.1.

avviando una procedura di recupero⁵⁰, si tratta di una situazione simile a quella descritta al punto IV.2.2.1.1. In questo caso, è possibile escludere l'irregolarità nella proiezione degli errori casuali sulla popolazione.

- 2) se l'insolvenza si è verificata dopo la selezione del campione da parte dell'AA (e pertanto l'AG adotta le misure necessarie solo dopo tale selezione), l'irregolarità va considerata come un errore casuale da includere nella proiezione degli errori casuali (salvo poter giustificare un errore anomalo).

2.2.7 Come dovrebbe procedere l'AA in caso di perdita o danneggiamento della documentazione giustificativa delle operazioni incluse nel campione dovuti a cause di "forza maggiore" (ad esempio calamità naturali)?

In caso di perdita o danneggiamento della documentazione giustificativa conservata a livello dei beneficiari per cause di "forza maggiore" (perdita di una pista di controllo sufficiente ad esempio a causa di calamità naturali), l'AA dovrebbe chiedere alle autorità nazionali interessate di ricostruire la pista di controllo utilizzando la documentazione conservata in formato elettronico e altre fonti (ad esempio i contraenti, i fornitori, le banche). La ricostruzione della pista di controllo deve tuttavia avvenire entro limiti ragionevoli (tenendo conto del tempo e degli sforzi amministrativi necessari), in quanto tale ricostruzione potrebbe causare difficoltà eccessive o ingiustificate all'entità sottoposta a audit sulla base dei fatti e delle circostanze. Per trarre questa conclusione è necessario esercitare un giudizio professionale.

Non si può neppure escludere che, sebbene la pista di controllo sia incompleta, la documentazione mancante non sia essenziale per stabilire l'ammissibilità della spesa e consentire all'AA di trarre conclusioni sull'operazione. In questo caso, l'AA dovrebbe comunicare tali informazioni nella RAC.

Per le operazioni per le quali è impossibile ricostruire la pista di controllo (almeno parzialmente) per cause di "forza maggiore" (dovute ad esempio a calamità naturali) o poiché i costi della ricostruzione sono maggiori del vantaggio di garantire una pista di controllo, l'AG dovrebbe ottenere la conferma (ad esempio una lettera del beneficiario o dell'organismo intermedio) dell'esistenza di tali circostanze e dell'insuccesso di tutti i tentativi di recupero della documentazione. Tali informazioni dovrebbero essere accettabili per le autorità di audit nazionali. Con questa conferma, l'autorità di gestione potrebbe quindi concludere che per le operazioni in esame è impossibile rispettare l'articolo 140 dell'RDC (disponibilità di documenti) a causa di un evento di "forza maggiore".

⁵⁰ L'azione dell'autorità di gestione può anche dipendere dalle norme e prassi nazionali relative alle procedure di insolvenza e di fallimento. L'AA dovrebbe esercitare il giudizio professionale nell'analizzare i tempi di risposta dell'autorità di gestione alla situazione concreta di fallimento o di insolvenza in esame.

L'AG dovrebbe avere un elenco di tutte le operazioni interessate, che quindi dovrebbero essere escluse dalla popolazione da cui è selezionato il campione dell'AA, se l'evento di "forza maggiore" si è verificato in un momento precedente. Se l'AA ha già selezionato tali operazioni per l'audit in loco e non sono fattibili procedure alternative per verificare l'ammissibilità della spesa, è prevista la sostituzione con altre operazioni.

Per il calcolo del tasso di errore proiettato in tali casi l'AA può utilizzare per analogia le formule proposte dalla Commissione nelle disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo. Tali formule, esposte nella guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit, sono state concepite per calcolare il tasso di errore per l'intera popolazione di spese dichiarate alla Commissione, quando parte di tale popolazione è stata esclusa sulla base delle disposizioni dell'articolo 148 (o è avvenuta la sostituzione di unità di campionamento)⁵¹.

3. Misure correttive

3.1 Concetto di errore rettificato per determinare il TETR e il parere di audit

La rettifica di ciascun tipo di errore è la soluzione prescelta dalla Commissione. L'analisi e la rettifica di ciascun tipo di errore sono infatti l'opzione più aderente alla valutazione degli errori prevista dai principi di revisione internazionali, in particolare dall'ISA 530. Pertanto, l'AA dovrebbe pianificare la propria attività in modo tale che gli Stati membri possano applicare tale soluzione in tempo utile prima della presentazione della RAC.

Tutti gli errori rilevati dovrebbero essere corretti, inclusi gli errori casuali, sistemici, noti e anomali.

Se, dopo aver tenuto conto di tutte le rettifiche pertinenti già attuate, il TETR resta al di sopra della soglia di rilevanza del 2%, ciò implica un livello ancora rilevante di errore nelle spese del programma. In tali casi le autorità degli Stati membri⁵² dovrebbero applicare ulteriori rettifiche finanziarie (tramite estrapolazione) per garantire un TETR pari o inferiore al 2%⁵³ e per consentire all'AA di emettere un parere di audit senza riserve sulla legittimità e regolarità delle spese da certificare nei conti del programma. Inoltre, qualsiasi debolezza individuata nel sistema dovrebbe essere adeguatamente mitigata per garantire che non si ripetano errori analoghi nelle future dichiarazioni di spesa.

⁵¹ Queste formule possono essere utilizzate anche per il calcolo del tasso di errore se l'esclusione o la sostituzione di unità di campionamento è avvenuta per altri motivi.

⁵² L'AG o l'AC in conformità al sistema di gestione e di controllo.

⁵³ L'allegato 4 riporta esempi di calcolo di rettifica finanziaria estrapolata per ridurre il rischio residuo alla soglia di rilevanza (esempi B e C.2).

Qualora lo Stato membro decida di non applicare la rettifica estrapolata nei conti, l'AA deve riportare tale informazione nel parere di audit (sarebbe opportuno un parere con riserva sulla legittimità e regolarità)⁵⁴.

Ai fini del TETR e del parere di audit, un errore è da considerarsi rettificato nei seguenti casi:

1) quando l'importo irregolare è stato ritirato da una domanda di pagamento intermedio presentata alla Commissione entro il periodo contabile di riferimento (le relative rettifiche devono essere indicate nell'appendice 2 dei conti del programma);

oppure

2) quando l'importo irregolare è stato detratto dai conti (provvisori) del programma prima del completamento della RAC (le relative rettifiche devono essere inserite nell'appendice 8 dei conti del programma).

Gli importi detratti dai conti a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC (ovvero importi per cui è in corso una valutazione) non sono considerati rettifiche finanziarie ai fini del calcolo del TETR (come spiegato nella sezione IV.5). Tuttavia, tali importi possono essere presi in considerazione dall'AA per il suo parere di audit nella valutazione delle misure correttive adottate dall'AG/AC per affrontare gli errori individuati⁵⁵.

Ulteriori linee guida sulle rettifiche da considerare per il parere di audit sono fornite nelle sezioni II.9, III.1 e nella presente sezione, nonché nella sezione 6 delle linee guida sull'audit dei conti.

L'AA verifica le effettive rettifiche effettuate dall'AG/AC e inserite nei conti del programma attraverso la valutazione finale dei conti provvisori.

3.2 Rettifica di errori sistemici

In caso di individuazione di errori sistemici e ai fini della relazione annuale di controllo, l'AA dovrebbe comunicare se:

1) è stato determinato l'importo complessivo della spesa interessato da tali errori sistemici dichiarato alla Commissione e le autorità responsabili hanno applicato la necessaria rettifica finanziaria. La delimitazione dell'errore sistemico nelle spese non sottoposte a audit può essere effettuata dall'AG sotto la supervisione dell'AA. Tale

⁵⁴ A seguito del parere con riserva, la Commissione valuterà attentamente tali casi e, ove opportuno, adotterà le misure correttive necessarie, compreso l'avvio di una procedura di rettifica finanziaria, con la possibilità di una rettifica finanziaria netta purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC.

⁵⁵ Ad esempio casi in cui l'AA ha individuato un problema sistemico e l'AG/AC ha deciso di detrarre dal conto le spese potenzialmente interessate per ulteriori valutazioni a fini di quantificazione.

supervisione implica in pratica che l'AA deve verificare la qualità del lavoro dell'autorità di gestione e confermare esplicitamente nella RAC che il lavoro è stato effettuato secondo gli standard adeguati e che le conclusioni sono appropriate;

2) nel caso in cui l'errore sistemico non sia stato ancora totalmente delimitato prima della presentazione del pacchetto di affidabilità, lo Stato membro ha rettificato almeno le relative spese irregolari già determinate. Le restanti spese nella parte della popolazione non sottoposta a audit potenzialmente interessate da tale errore sistemico possono essere quindi detratte dai conti a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC in quanto necessitano di ulteriori verifiche;

3) le autorità nazionali interessate hanno adeguatamente affrontato eventuali carenze del sistema al fine di mitigare il rischio di errori rilevanti nelle future domande di pagamento.

3.3 Rettifica di errori in caso di applicazione del sottocampionamento

Per i casi in cui l'AA ha applicato il sottocampionamento durante gli audit delle operazioni e sono state rilevate irregolarità nelle spese oggetto di sottocampionamento, le autorità dello Stato membro dovrebbero rettificare almeno le irregolarità individuali rilevate dall'AA sulla base del sottocampione sottoposto a audit. Inoltre, le autorità dello Stato membro (AG/AC) possono applicare ulteriori rettifiche al fine di ridurre il rischio di spese non ammissibili nei conti (come espresse dal TETR). A tal riguardo sono previste in particolare le seguenti opzioni:

- 1) le autorità dello Stato membro applicano rettifiche finanziarie corrispondenti all'errore estrapolato del sottocampione al livello dell'unità di campionamento;
- 2) le autorità dello Stato membro determinano e rettificano l'importo esatto dell'errore nell'unità di campionamento, in base a ulteriori verifiche delle restanti spese nell'unità di campionamento. In caso al momento della presentazione dei conti la verifica non sia stata ultimata, le spese interessate possono essere detratte dai conti a causa di una valutazione in corso della relativa legittimità e regolarità (cfr. l'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC) al fine di ridurre ulteriormente il rischio di spese non ammissibili nei conti.

Di conseguenza, l'importo delle rettifiche applicate a livello dell'unità di campionamento (operazione, progetto o domanda di pagamento) in seguito all'audit dell'AA può variare rispetto all'importo dell'errore estrapolato a livello dell'unità di campionamento, che è utilizzato per l'estrapolazione al livello dell'intera popolazione.

4. Tasso di errore totale residuo (TETR)

Nella relazione annuale di controllo l'AA dovrebbe anche calcolare e comunicare il TETR, ovvero l'errore restante nella popolazione in seguito all'applicazione delle pertinenti rettifiche finanziarie. Il TETR dovrebbe essere quindi confrontato con la soglia di rilevanza al fine di determinare se le spese certificate nei conti contengano errori rilevanti o meno.

Il TETR equivale al TET (applicato alla popolazione senza gli importi per cui è in corso una valutazione e altri importi negativi) al netto delle rettifiche finanziarie applicate prima della presentazione dei conti da parte dello Stato membro in relazione agli errori riscontrati dall'AA (o altre rettifiche applicate dallo Stato membro se tali rettifiche sono intese a ridurre i rischi identificati dagli audit dell'AA). Nella tabella sottostante è riportato un esempio di calcolo del TETR.

Tabella 2: Esempio di modello di calcolo del TETR con tutti gli importi per cui è in corso una valutazione al di fuori del campione e con rettifiche individuali e degli errori rilevanti per portarlo al livello della soglia di rilevanza⁵⁶

A	Popolazione di audit (ovvero popolazione di campionamento positiva ⁵⁷)	1 000
B	Spese sottoposte a audit	100
C	Errori riscontrati nel campione	2
D	Tasso di errore totale (TET) dopo estrapolazione	2,20%
E ₁	Importi di cui all'art. 137, par. 2 (valutazioni in corso)	50
E ₂	Altri importi negativi con detrazione delle spese originariamente dichiarate nel periodo contabile di riferimento	0
F=A-E	Popolazione per cui non sono in corso valutazioni (1000 – 50) e senza altri importi negativi con detrazione delle spese originariamente dichiarate nel periodo contabile di riferimento ⁵⁸	950
G=D*F	Importo a rischio (2,2% * 950)	20,9
H	Rettifiche finanziarie relative agli errori riscontrati dall'AA o applicate dall'AG/AC se tali rettifiche sono intese a ridurre i rischi identificati dagli audit dell'AA ⁵⁹	2

⁵⁶ L'allegato 4 contiene ulteriori esempi che illustrano il calcolo del rischio residuo e l'impatto di diverse unità di campionamento negative sul relativo calcolo.

⁵⁷ Cfr. la guida al campionamento.

⁵⁸ A fini di semplificazione, si presuppone in questo esempio che tali importi non siano presenti. Le rettifiche inserite nel valore H e quelle già detratte dalla popolazione positiva nel definire la popolazione di audit di cui al valore A (cfr. guida al campionamento, sezione 4.6) non dovrebbero far parte di tali importi.

I=F-H	Importo certificabile nei conti (950 - 2)	948
J=G-H	Importo residuo a rischio (20,9 - 2)	18,9
K=J/I	Tasso di errore totale residuo (TETR)	1,99% ($\leq 2,0\%$)

L'esempio di cui alla precedente tabella 2 si basa sulla situazione più semplice in cui l'AA non ha rilevato né delimitato errori sistemici o errori noti al di fuori del campione nel contesto dei suoi audit delle operazioni (ovvero in cui il TET è costituito esclusivamente da errori casuali estrapolati e la rettifica di errori individuali è sufficiente a portare il TETR al di sotto della soglia di rilevanza)⁶⁰.

I valori nella tabella precedente dovrebbero essere determinati come segue:

Valore A: Popolazione di campionamento positiva da cui l'AA seleziona il campione per gli audit delle operazioni.

Valore B: Spese sottoposte a audit all'interno del campione (in caso di sottocampionamento, occorre considerare solo le spese effettivamente sottoposte a audit).

Valore C: Tutti gli errori riscontrati dall'AA nel campione.

Valore D: Tasso di errore totale (errore totale estrapolato rispetto all'intera popolazione di audit).

Valore E: La somma dei valori E_1 ed E_2 .

Valore E_1 : Importi detratti dai conti a causa della valutazione in corso della legittimità e della regolarità delle spese sottostanti.

Valore E_2 : Altri importi negativi con detrazione delle spese originariamente dichiarate nel periodo contabile di riferimento (salvo già detratte dalla popolazione di valori positivi durante la determinazione della popolazione di audit A). Tali importi negativi possono comprendere:

- Rettifiche finanziarie relative a irregolarità diverse da quelle inserite nel valore H, ad esempio:
 - rettifiche derivanti da verifiche di gestione condotte sulle spese precedentemente dichiarate nella domanda di pagamento per il periodo contabile di riferimento, oppure

⁵⁹ Rettifiche estrapolate o rettifiche relative a errori sistemici.

⁶⁰ Per i casi di TET contenente errore sistemico, le informazioni pertinenti sono fornite nella sezione IV.3.2.

- rettifiche finanziarie relative a casi particolari di irregolarità già individuate e trattate prima che l'AA selezioni il campione se dedotte dall'importo dichiarato alla CE.
- Detrazioni non connesse a irregolarità, ad esempio rettifiche di errori materiali (quali storni di voci dei conti non corrispondenti a rettifiche finanziarie), trasferimento di operazioni da un programma a un altro (o all'interno di uno stesso programma) o decisioni di gestione per la cancellazione di un progetto.

A tal riguardo, occorre notare che gli importi negativi con detrazione delle spese di periodi contabili precedenti non possono essere inclusi nel calcolo del rischio residuo.

Valore F: Popolazione di audit (valore A) senza gli importi per cui è in corso una valutazione (valore E_1) e altri importi negativi con detrazione delle spese originariamente dichiarate nel periodo contabile di riferimento (valore E_2).

Valore G: Importo a rischio senza tener conto delle eventuali rettifiche finanziarie derivanti dagli audit dell'AA.

Valore H: Le rettifiche finanziarie applicate per via degli audit dell'AA, riducendo l'importo a rischio nella popolazione. Tali rettifiche possono comprendere:

- Rettifiche finanziarie attuate per via degli audit delle operazioni dell'AA.

Tali rettifiche sono solitamente applicate in seguito alla determinazione del TET (ad esempio la rettifica relativa agli errori casuali individuali e agli errori sistemici). Tuttavia, le rettifiche finanziarie effettuate dallo Stato membro dopo che l'AA abbia selezionato il proprio campione possono essere anche incluse nel valore H, se tali rettifiche sono intese a ridurre i rischi identificati dagli audit delle operazioni dell'AA. Un tipico esempio è costituito dalle rettifiche effettuate in base al lavoro svolto dall'AG per determinare la portata delle irregolarità sistemiche riscontrate dall'AA nell'ambito dei propri audit delle operazioni.

Tutte le rettifiche incluse nel calcolo del TETR nel valore H sulla base degli audit delle operazioni dovrebbero essere riportate nella colonna F della tabella di cui al punto 10.2 della RAC (Risultati degli audit delle operazioni).

Tabella 3

Risultati delle operazioni di audit													
Fondo	Numero CCI del programma	Titolo del programma	A	B		C		D	E	F	G	H	I
			Importo in euro corrispondente alla popolazione e da cui è stato selezionato il campione (1)	Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale		Copertura del campione su base casuale non statistica (2)		Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale	Tasso di errore totale (3)	Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale	Tasso di errore totale residuo	Altre spese sottoposte a audit (4)	Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte a audit
				Importo (5)	-6%	% delle operazioni coperte	% delle spese coperte						

Le rettifiche pertinenti considerate nella colonna F dovrebbero corrispondere agli importi indicati nell'ultima riga delle appendici 2 e 8 dei conti:

- le rettifiche finanziarie attuate in relazione agli errori noti al di fuori del campione sottoposto a audit;
- le rettifiche finanziarie attuate per gli errori riscontrati dall'AA durante gli audit dei sistemi (compresi gli audit tematici).

Gli errori rilevati durante gli audit dei sistemi (verifiche di controllo) non si aggiungono all'errore totale (TET), ma dovrebbero essere rettificati e riportati nella sezione 4 della RAC e possono essere presi in considerazione per il calcolo del TETR nel valore H.

In ogni caso, oltre al giudizio professionale applicato nel valutare le rettifiche finanziarie da includere nel calcolo nel valore H, l'AA dovrebbe avere la ragionevole certezza che le rettifiche finanziarie siano effettivamente le rettifiche finali derivanti dagli audit dell'AA e non le spese per cui è in corso una valutazione e altre deduzioni citate nel valore E.

Gli importi negativi relativi al ritiro delle spese dei periodi contabili precedenti non possono essere inclusi nei valori E e H.

Valore I: L'importo da certificare nei conti, soggetto a eventuali ulteriori rettifiche al fine di ridurre il TETR a un valore pari o inferiore al 2%, ove opportuno.

Valori J e K: Tali valori forniscono informazioni circa il rischio residuo nelle spese certificate nei conti (in importo assoluto e in percentuale, ovvero TETR).

5. Calcolo del TET/TETR e importi per cui è in corso una valutazione della legittimità e regolarità delle spese sottostanti (articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC)

La nozione di importi per cui è in corso una verifica della legittimità e regolarità è presentata dall'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'articolo 137, paragrafo 2 dispone quanto segue:

"2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile".

Occorre seguire i seguenti principi generali quando si ha a che fare con importi per cui è in corso una valutazione della relativa legittimità e regolarità ai fini del calcolo del TET/TETR:

- devono essere effettuati tutti gli audit delle operazioni e presi in considerazione i relativi risultati per il calcolo del TET, che dovrebbe essere proiettato come illustrato nella guida al campionamento;
- l'estrapolazione degli errori dal campione dell'AA non dipende dalla classificazione di alcuni importi come in corso di valutazione, anche in casi in cui non è stata ancora ultimata una procedura in contraddittorio sugli audit delle operazioni svolti dall'AA, come spiegato in seguito;
- il TETR riflette solo il rischio residuo all'interno delle spese certificate nei conti. Pertanto, per il calcolo del TETR, gli importi per cui è in corso una valutazione (a norma dell'articolo 137, paragrafo 2) devono essere rimossi dalla popolazione;
- se lo Stato membro decide di escludere dai conti del programma parte della popolazione di spese a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, l'importo così escluso e sottoposto a valutazione non dovrebbe includere alcun importo di rettifica finanziaria attuata in seguito all'individuazione di un errore da parte dell'AA⁶¹.

Nell'allegato 4 sono forniti esempi di modelli di calcolo del TETR con importi per cui è in corso una valutazione.

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione degli importi per cui è in corso una valutazione (E₁) e il trattamento di errori dagli audit delle operazioni svolti dalle AA e il calcolo del TET e del TETR, l'AA dovrebbe applicare il seguente approccio in merito ai risultati degli audit delle operazioni.

⁶¹ Esempio: in un'operazione di 5 000 EUR, l'AA ha riscontrato un errore di 1 000 EUR, per cui l'AC ha adottato la decisione di ritirare l'importo di 1 000 EUR dai conti. Al contempo l'AG ha deciso di escludere dai conti tutte le operazioni nell'ambito di un asse prioritario per un importo totale di spese dichiarate di 200 000 EUR (inclusa l'operazione in questione di 5 000 EUR) per valutare il rischio relativo alle condizioni inerenti agli aiuti di Stato. In tal caso, l'importo da ritirare temporaneamente a causa di una valutazione in corso dovrebbe essere pari a 199 000 EUR (200 000 EUR – 1 000 EUR di rettifica sull'operazione individuale con un errore riscontrato).

a) Importi degli errori comunicati nella relazione finale di audit dell'AA (audit delle operazioni completati):

- tutti gli importi irregolari rilevati durante gli audit delle operazioni dovrebbero essere inclusi nel calcolo del TET a eccezione degli errori noti e degli errori anomali rettificati (valore C nella tabella 2, sezione IV.4);
- qualsiasi rettifica finanziaria corrispondente applicata, ovvero sia individuale che estrapolata, detratta dai conti, contribuisce al calcolo del TETR (ed è presa in considerazione nel valore H nella tabella 2). Tali rettifiche sono ritenute definitive e quindi non possono essere trattate come valutazione in corso e non dovrebbero essere incluse nel valore E nella tabella 2;
- se le rettifiche finanziarie corrispondenti non sono applicate, ovvero non sono detratte dai conti (ad esempio poiché l'AG/AC non concorda con la risultanza dell'audit o la raccomandazione di rettifica), l'AA non ne tiene conto nel calcolo del TETR. L'AA dovrebbe indicarlo nella RAC e tenerne conto per il parere di audit.

b) Importi preliminari degli errori (audit delle operazioni non completati):

Tali casi dovrebbero verificarsi solo in via eccezionale⁶², in quanto un'AA diligente dovrebbe pianificare i propri audit delle operazioni in modo da completare il lavoro di audit in tempo utile per ultimare la RAC e per emettere un parere di audit fondato nell'ambito del pacchetto di affidabilità.

- Tutti gli importi degli errori corrispondenti all'errore preliminare massimo riscontrato nell'operazione e indicato nei progetti di relazione di audit dell'AA⁶³ dovrebbero essere inclusi nel calcolo del TET (valore C nella tabella 2).
- Per quanto riguarda il calcolo del TETR, tali importi degli errori potenziali dovrebbero essere trattati come importi per cui è in corso una valutazione (ovvero detratti dai conti sulla base dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC e inclusi nel valore E₁ nella tabella 2), a meno che le autorità dello Stato membro non decidano di detrarre tali importi quali rettifiche finanziarie definitive (quindi incluse nel valore H nella tabella 2).

⁶² Situazione eccezionale che può mettere in discussione il corretto funzionamento dell'RF 16 dell'AA, un requisito fondamentale per il funzionamento efficace del SiGeCo (cfr. l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 480/2014).

⁶³ Nei casi in cui il progetto di relazione di audit non sia stato ancora emesso, occorre considerare un importo pari al livello massimo di errore potenziale stimato sulla base del lavoro già svolto dall'AA. Nel caso in cui l'AA non abbia ancora svolto un lavoro di audit su una data spesa, dovrebbe essere considerato un errore preliminare del 100%.

- Come già indicato nella sezione II.5, qualsiasi rettifica finanziaria estrapolata applicata al fine di portare il TETR a un valore pari o inferiore al 2% è ritenuta definitiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui il TET/TETR è stato calcolato includendo gli importi preliminari degli errori a causa di audit/procedure in contraddittorio sull'operazione non ultimati. Le derivanti rettifiche finanziarie estrapolate non possono essere quindi successivamente riviste anche se le spese sottoposte a audit dell'operazione corrispondente sono in seguito ritenute ammissibili nella relazione finale di audit dell'AA⁶⁴.

⁶⁴ Considerando il calcolo annuale del rischio residuo, è quindi importante garantire che gli audit delle operazioni siano pianificati e organizzati in modo da consentire all'AA di avere un TET definitivo in tempo utile per i conti.

ALLEGATO 1 - SEZIONE 10.1 "RISULTATI DEGLI AUDIT DEI SISTEMI" DEL MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

Entità sottoposta a audit	Fondo (PO plurifondo)	Titolo dell'audit	Data della relazione finale di audit	Programma operativo: [CCI e nome del PO]													Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4) [come definito nella tabella 2 - allegato IV del regolamento (UE) n. 480/2014]	Commenti
				Requisiti fondamentali (se del caso) [come definito nella tabella 1 - allegato IV del regolamento (UE) n. 480/2014]														
				RF 1	RF 2	RF 3	RF 4	RF 5	RF 6	RF 7	RF 8	RF 9	RF 10	RF 11	RF 12	RF 13		
AG																		
OI																		
AC																		

Nota: le parti in grigio nella tabella precedente si riferiscono ai requisiti fondamentali che non sono applicabili all'entità sottoposta a audit.

ALLEGATO 2 - SEZIONE 10.2 "RISULTATI DEGLI AUDIT DELLE OPERAZIONI" DEL MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

Fondo	Numero CCI del programma	Titolo del programma	A		B		C		D	E	F	G	H	I
			Importo in euro corrispondente alla popolazione da cui è stato selezionato il campione ⁶⁵	Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale	Importo ⁷⁰	% ⁷¹	% di operazioni coperte	Copertura del campione su base casuale non statistica ⁶⁶						

⁶⁵La colonna "A" si riferisce alla popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale, vale a dire l'importo totale di spese ammissibili, registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione (a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013), meno le eventuali unità di campionamento negative. Per esempio, se sono stati dichiarati 23 milioni di EUR come spese ammissibili e queste ultime includono 3 milioni di EUR di unità di campionamento negative, l'importo da riportare nella colonna A è 26 milioni di EUR, dal momento che corrisponde alla popolazione degli importi positivi. Ove applicabile, fornire spiegazioni al punto 5.4.

⁶⁶ Si tratta delle soglie di copertura minima definite all'articolo 127, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 quando si utilizza un metodo di campionamento non statistico. Il requisito del 10% delle spese dichiarate per un metodo di campionamento non statistico (articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC) fa riferimento alle spese nel campione, indipendentemente dal ricorso al sottocampionamento. Ciò significa che il campione corrisponde almeno al 10% delle spese dichiarate, ma quando si ricorre al sottocampionamento le spese effettivamente sottoposte a audit potrebbero essere inferiori.

⁶⁷ L'articolo 28, paragrafo 14, del regolamento delegato definisce il tasso di errore totale come la somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione. Se le spese dichiarate comprendono unità di campionamento negative, queste ultime vanno trattate come una popolazione separata. In tal caso, il TET si calcola in relazione alla popolazione delle unità di campionamento positive. Il tasso di errore totale è calcolato prima dell'applicazione di eventuali rettifiche finanziarie in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna "E" si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato al punto 5.7.


⁶⁸ Cfr. la sezione 5 delle presenti linee guida per ulteriori chiarimenti sul TETR.

⁶⁹Ove applicabile, la colonna "H" deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

⁷⁰Importo delle spese sottoposte a audit (se si applica il sottocampionamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 480/2014, in questa colonna si deve inserire solo l'importo delle voci di spesa effettivamente sottoposte a audit a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento).

⁷¹Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.

ALLEGATO 3 – DIAGRAMMA DEL TASSO DI ERRORE TOTALE E DEL TASSO DI ERRORE TOTALE RESIDUO



ALLEGATO 4 – ESEMPI DI CALCOLO DEL TETR
ALLEGATO 5 – TIPOLOGIA DI COSTATAZIONI RELATIVE AL
PROGETTO